Appendice B

STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSc. 4

** Inviati dalla Regione Umbria e acquisiti al protocollo di questa Sezione ai nn. 2205 del 30 agosto 2024 e 3266 del 20 novembre 2024*

Indice statuti

Università agraria di Bagnara	pag.	1
Comunanza agraria di Campi	pag.	13
Comunanza agraria di Ancarano	pag.	32
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta	pag.	51
Comunanza agraria di Cancellara	pag.	66
Comunanza agraria di Sant'Eraclio	pag.	87
Comunanza agraria di Savelli e Paganelli	pag.	98
Dominio collettivo di Schifanoia	pag.	118
Dominio collettivo di Alviano	pag.	135
Comunanza agraria di Grotti	pag.	155
Comunanza agraria di Pale	pag.	171
Comunanza agraria di Massa Martana	pag.	191
Dominio collettivo di Porchiano del Monte	pag.	200
Comunanza agraria di Buda	pag.	207
Comunanza agraria di Chiavano	pag.	217
Comunanza agraria di Civita	pag.	228
Comunanza agraria di Coronella	pag.	244
Comunanza agraria di Fogliano	pag.	256
Comunanza agraria di Giappiedi	pag.	274
Comunanza agraria di Logna	pag.	284
Comunanza agraria di Maltignano	pag.	303
Comunanza agraria di Manigi – Colmotino	pag.	313
Comunanza agraria di Onelli	pag.	329
Comunanza agraria di Ocosce	pag.	341

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comunanza agraria di Opagna	pag.	351
Comunanza agraria di Piandoli e Cerasola	pag.	362
Comunanza agraria di Poggioprimocaso	pag.	378
Comunanza agraria di Roccaporena	pag.	390
Comunanza agraria di San Giorgio	pag.	426
Comunanza agraria di Santa Trinità	pag.	442
Comunanza agraria di Serviglio Colle Santo Stefano	pag.	453
Comunanza agraria di Tazzo	pag.	464
Comunanza agraria di Villa San Silvestro	pag.	473
Comunanza agraria di Cimbano	pag.	491
Comunanza agraria di Petrignano del Lago	pag.	507
Comunanza agraria di Pescia di Castiglione del Lago	pag.	522
Comunanza agraria di Vaiano – Capanne	pag.	538
Comunanza agraria di Badia San Cristoforo	pag.	554
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua	pag.	568
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Acqua Santo Stefano	pag.	582
Comunanza agraria di Annifo	pag.	598
Comunanza agraria di Afrile	pag.	614
Comunanza agraria di Casale	pag.	632
Comunanza agraria di Casenove	pag.	650
Comunanza agraria di Cancelli	pag.	670
Comunanza agraria di Colfiorito	pag.	688
Comunanza agraria di Fondi	pag.	700
Comunanza agraria di Popola	pag.	734
Comunanza agraria di Roviglieto	pag.	750
Comunanza agraria di Scopoli	pag.	766
Comunanza agraria di Sostino	pag.	782
Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni	pag.	800
Comunanza agraria di Scandolaro	pag.	820

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comunanza agraria di Serra Bassa	pag.	836
Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca	pag.	854
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo	pag.	871
Università agraria di Montecchio	pag.	885
Comunanza agraria di Torri e Barattano	pag.	903
Comunanza agraria di Mezzanelli	pag.	922
Comunanza agraria di Colpetrazzo	pag.	938
Comunanza agraria di Viepri	pag.	954
Comunanza agraria di Acciano e Castiglioni	pag.	970
Università agraria di Boschetto - Gaifana – Colsantangelo	pag.	986
Università agraria di Colle, Ville, Santa Lucia, etc	pag.	1002
Comunanza agraria di Mosciano - Serre e Colle Croce	pag.	1021
Comunanza agraria di Schiagni	pag.	1037
Comunanza agraria di Agriano	pag.	1053
Comunanza agraria di Biselli	pag.	1065
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia Case Sparse	pag.	1084
Comunanza agraria di Castelluccio	pag.	1099
Comunanza agraria di Cortigno	pag.	1117
Comunanza agraria di Forsivo	pag.	1136
Comunanza agraria di Frascaro	pag.	1161
Comunanza agraria di Legogne	pag.	1187
Comunanza agraria di Nottoria	pag.	1213
Comunanza agraria di Ocricchio	pag.	1240
Comunanza agraria di San Marco	pag.	1259
Comunanza agraria di San Pellegrino	pag.	1277
Comunanza agraria di Serravalle – Casali	pag.	1304
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora	pag.	1322
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo	pag.	1337

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo	pag.	1352
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Usigni	pag.	1397
Comunanza agraria di Abeto	pag.	1382
Comunanza agraria di Belforte	pag.	1398
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvecchio	pag.	1414
Comunanza agraria di Collazzoni	pag.	1429
Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio	pag.	1445
Comunanza agraria di Montebufo	pag.	1461
Comunanza agraria di Poggio di Croce	pag.	1477
Comunanza agraria di Preci	pag.	1498
Comunanza agraria di Saccovescio	pag.	1512
Comunanza agraria di Todiano	pag.	1554
Università Comunanza delle Famiglie Campitello	pag.	1570
Consorzio Possidenti Isola Fossara	pag.	1587
Comunanza agraria di Monte San Vito	pag.	1605
Comunanza agraria di Ancaiano	pag.	1624
Comunanza agraria di Cese	pag.	1640
Comunanza agraria di Messenano	pag.	1658
Comunanza agraria di Poreta	pag.	1679
Comunanza agraria di S. Severo - Ocenelli - S. Gregorio - Rosselli - La Costa	pag.	1692
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano superiore	pag.	1709
Comunanza agraria di Silvignano	pag.	1721
Comunanza agraria di Bovara	pag.	1735
Università agraria di Coste	pag.	1744
Comunanza agraria di Manciano	pag.	1757
Università agraria di Pigge	pag.	1775
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Portaria	pag.	1786
Comunanza agraria di Valle di Giove	pag.	1816

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo	pag.	1832
Dominio collettivo di Amelia	pag.	1846
Dominio collettivo di Foce	pag.	1862
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole (beni separati di Fornole)	pag.	1878
Dominio collettivo di Macchie	pag.	1893
Dominio collettivo di Sambucetole	pag.	1909
Dominio collettivo di Collicello	pag.	1925
Comunanza agraria di Buonacquisto	pag.	1941
Consorzio utenti usi civici Casteldilago	pag.	1972
Comunanza agraria di Civitella del Lago	pag.	1988
Comunanza agraria di Morre e Morruzze	pag.	2004
Comunanza agraria di Baschi	pag.	2022
Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno	pag.	2037
Amministrazione beni uso civico frazionisti Nicciano e frazionisti Loreno	pag.	2052
Consorzio possidenti di Rogoveto e Petano	pag.	2072
Dominio collettivo di Poggio di Guardea	pag.	2096
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	2125
Dominio collettivo di Guardea	pag.	2141
Dominio collettivo di Castel dell'Aquila	pag.	2159
Comunanza agraria di Montecchio	pag.	2175
Dominio collettivo di Tenaglie	pag.	2191
Comunanza agraria di Melezzole	pag.	2207
Dominio collettivo di Itieli	pag.	2223
Dominio collettivo di Taizzano	pag.	2237
Università agraria di Finocchieto	pag.	2253
Condominio degli usi civici di Vasciano	pag.	2269
Dominio collettivo di Piediluco	pag.	2285
Dominio collettivo di Poggiolavarino	pag.	2301

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Scheggia e Pascelupo

STATUTO - REGOLAMENTO

DEL

CONSORZIO DEI POSSIDENTI

DI

ISOLA FOSSARA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE



Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalita' sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Consorzio dei Possidenti di Isola Fossara

Art. 13 - Organi del Consorzio dei Possidenti
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

" 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalita' elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

" 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilita' degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilita'

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti



Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

Il Consorzio dei Possidenti di Isola Fossara ha sede nella frazione di Isola Fossara in Comune di Scheggia e Pascelupo.
E' stato cositituito con decreto del 30.08.1875.
Esso si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n. 81 nonche' con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

ART.2
Scopi

Il Consorzio dei Possidenti ha lo scopo di:
1) curare gli interessi della collettivita' degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorita' amministrativa che davanti all'Autorita' giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalita' sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, puo' utilizzare le residue disponibilita' finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunita' locale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Consorzio dei Possidenti puo' riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovra' prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonche' la modalita' della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente puo' richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprieta' dell'Ente su pagamento di canone annuo che sara' fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualita', classe, fertilita' del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di piu' utenti, questo sara' concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e cio' in conformita' a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporra' agli utenti, con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio dei Possidenti e' costituito dai seguenti beni immobili:
- Terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto terreni del Comune di Scheggia e Pascelupo alla partita n. 524 di Ha. 465.48.98.

ART. 11
Inventario

Sara' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti al Consorzio dei Possidenti, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sara' tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilita' del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvedera', a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti dell'Ente per essere consultati ad ogni occorrenza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4



ART. 12
Alienazioni

Il Consorzio dei Possidenti non potra', senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parita' di condizioni.

CAPO III - Organi del Consorzio dei Possidenti di Isola Fossara

Art. 13
Organi del Consorzio dei Possidenti

Sono Organi del Consorzio dei Possidenti:
1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Puo' essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sara' effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potra' essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

Per la validita' delle sedute dell'Assemblea e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sara' valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procedera' alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui all'art. 21.
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di piu' esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza puo' essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
3) di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) di nominare il Segretario dell'Ente;
5) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente:

1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6) e' facolta' del Presidente di delegare una o piu' funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - cosi' come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
1) di chi non e' in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilita'.

Art. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalita' connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
   b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori: in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvedera' alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
   c) segretario, possibilmente il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Durante lo svolgimeno delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale, l'incarico puo' essere gratuito, se accettato.

3) nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;
4) aggiornare la lista degli utenti;
5) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
6) dare ampia pubblicita' - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalita' elettorali;
7) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Art. 21
Modalita' Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.03.1993, n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverra' fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parita' di voti, viene eletto il maggiore di eta'.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverra' sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore puo' esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purche' il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualita' in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procedera' ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sara' valida se ad essa avra' partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimita' da effettuarsi dai competenti organi.
L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimita' deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalita' di cui alle vigenti norme di Legge.
L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimita', salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25
Responsabilita' degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri c responsabilita' degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990, n.142.

Art. 26
Segretario

L'Amministrazione dovra' avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
Il Segretario e' nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

La nomina ha carattere di incarico professionale e puo' essere revocata.

Il compenso spettante e' determinato dal Consiglio di Ammistrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

1) alla tenuta della contabilita' (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spettera' il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimita'.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 29
Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione e' responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Cosi' pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3^ e 4^ comma del D.leg.vo 02.03.1989, n. 66 convertito nella legge 24.04.1989, n. 144.

CAPO VI - Finanza e contabilita'

ART. 30
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

L'Amministrazione dovra' avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terra' costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori , dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorita' Giudiziaria.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioe' dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilita', giusta le norme stabilite per i Comuni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 33
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

Le disponibilita' eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprieta' dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

Il conto consuntivo e' deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti e' gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza da' facolta' di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprieta' dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facolta' minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitu' normale d'uso, quale e' intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovra' essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

Ciascun utente puo', a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Consorzio dei Possidenti in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

altro titolo passeranno al Consorzio dei Possidenti / esecuzione della legge 16.6.1927, n. 1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42
Utenti

Sono da considerarsi utenti i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno un anno rappresentati da:
1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purche' maggiorenne e componente della famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare e' quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n. 151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovra' curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 settembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potra' essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di maggio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvedera' alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sara' determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimita' del Competente organo di controllo. Qualora lo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ritenga opportuno il Consorzio dei Possidenti potra' fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissera' per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovra' essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprieta' trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

Non puo' essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto.

E' vietato altresi' all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 47
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 49
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si fara' ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

ooooOOOoooo

Il presente statuto regolamento e' stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 8 del 14.10.1992 - Vistata dal CO.RE.CO il 12.11.1992 con decisione n. 20114 - e n. 10 del 09.09.94 - vistata dal CO.RE.CO il 26.09.94 con decisione n. 14561 - ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

CV/mac
del.117 -C-

Perugia, li 4 SET. 1997
Per copia conforme all'originale.
IL DIRIGENTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNANZA AGRARIA
DI
MONTE SAN VITO

Regione Umbria
Comune di Scheggino

STATUTO - REGOLAMENTO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

REGIONE DELL'UMBRIA

COMUNANZA AGRARIA DI MONTE SAN VITO

COMUNE DI SCHEGGINO

PROVINCIA DI PERUGIA

STATUTO - REGOLAMENTO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Indice

- Notizie Storiche

Capo I - Costituzione e Scopi

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Finalità Sociali
- Art. 4 - Consorzi
- Art. 5 - Proventi
- Art.6 - Affitto ad Utenti
- Art. 7 - Affitto Pascoli Esuberanti
- Art. 8 - Corrispettivo per Usi Civici
- Art. 9 - Divieto di Ripartire Proventi

Capo II - Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- Art. 11 - Inventario
- Art. 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
- Art. 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- Art. 15 - Compiti dell'Assemblea
- Art. 16 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 - Il Presidente
- Art. 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorato Attivo e Passivo
- Art. 20 - Elezioni Consiglio di Amministrazione
- Art. 21 - Modalità Elettorali
- Art. 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli Atti
- Art. 25 - Responsabilità degli Amministratori
- Art. 26 - Segretario
- Art. 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 28 - Deliberazioni

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- Art. 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e Contabilità

- Art. 30 - Bilancio di Previsione
- Art. 31 - Tesoriere
- Art. 32 - Doveri del Tesoriere
- Art. 33 - Gestione del Bilancio
- Art. 34 - Fondo di Riserva
- Art. 35 - Avanzo di Amministrazione
- Art. 36 - Conto Consuntivo
- Art. 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di Utenza e Utenti

- Art. 38 - Diritti di Utenza
- Art. 39 - Limitazioni
- Art. 40 - Azione Popolare
- Art. 41 - Estensione della Disciplina
- Art. 42 - Utenti
- Art. 43 - Lista degli Utenti
- Art. 44 - Denuncia Bestiame
- Art. 45 - Compilazione Ruoli Tassa Pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

- Art. 46 - Operazioni Vietate
- Art. 47 - Ammende
- Art. 48 - Accertamento delle Infrazioni
- Art. 49 - Contravvenzioni
- Art. 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNE DI SCHEGGINO

COMUNANZA AGRARIA di MONTE SAN VITO

PROVINCIA DI PERUGIA

STATUTO REGOLAMENTO

NOTIZIE STORICHE SULL'ORIGINE DELL'ENTE E SULLE SUE VICENDE PIU' IMPORTANTI

(Tratte dal Regolamento approvato con delibera n.1 del 1.6.1949 ed approvato dalla Prefettura di Perugia il 4.7.1949 con il n.21033)

-----ooooo@ooooo-----

I beni costituenti il patrimonio sociale della Comunanza Agraria di Monte S.Vito di Scheggino provengono:

1) Da proprieta' private ;
2) Da beni cosi' detti degli "ORIGINARI" ;
3) Da beni dell'ex Comune di Monte S.Vito.

Per quello che riguarda i beni di proprieta' privata nulla vi e' da osservare.

I beni cosi' detti degli "originari", sono fondi intestati a determinate persone e fra esse mai divisi, ma per i quali la Comunanza paga le dovute tasse.

I beni dell'ex Comune di Monte S.Vito sono quei fondi che prima dell'incameramento godesse detto comune che per istanza fatta poi degli uomini di Monte S.Vito, vennero da quel Governo ai detti uomini concessi col peso di un canone perpetuo, del cui pagamento detti uomini si garantirono in proprio. L'attuale accomunamento dei beni predetti si deve ad una assoluta necessita' dettata dalla natura dei beni,sassosi,aridi,sterili,sterposi e per la maggior parte suscettibili unicamente di pascolo,cosi' frazionati in tante piccole zone e cosi' intersecati fra loro, che una diversa sistemazione avrebbe fatto totalmente mancare il non indifferente pascolo affittabile, da cui l'ente ritrae i cespi economici prevalenti, ma quello che piu' importa avrebbe ridotto in minima proporzione il pascolo necessario ai rispettivi proprietati; che sarebbe stato pieno di pericoli per i troppi facili sconfinamenti.

Successivamente a seguito delle diverse disposizioni di legge succedutosi nel tempo si e' addivenuti all'attuale composizione e costituzione dell'Ente in parola, di cui si fa seguire qui in appresso il proprio nuovo Statuto-Regolamento sul tipo conforme predisposto dalla Regione dell'Umbria per tutte le Comunanze Agrarie aventi sede nel territorio della Provincia medesima.

CAPO I - Costituzione e scopi

ART. 1
Costituzione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

La Comunanza Agraria di Monte S.Vito ha sede nella frazione di Monte S.Vito in Comune di Scheggino.

Essa si amministra col presente Statuto-Regolamento, con le norme della legge 16 Giugno 1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 Febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi regionali 8.6.1990 n.142 e 25.3.1993 n.81 nonche' con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.1.1972 N.11 e D.P.R. 24.7.1977 N.616.

ART. 2
Scopi

La Comunanza Agraria di Monte S.Vito ha lo scopo di :

1) curare gli interessi della collettivita' degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorita' amministrativa che davanti all'Autorita' giudiziaria ;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentare il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici ;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale ;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per :
   a) la gestione ;
   b) il miglioramento del patrimonio ;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalita' sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, puo' utilizzare le residue disponibilita' finanzirie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunita' locale.

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria puo' riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto-Regolamento che dovra' prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonche' la modalita' della nomina dei loro membri.

ART. 5

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano :

- dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico ;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione,o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione ;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti ;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso ;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi ;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente puo' richiedere ed ottenee in affitto il terreno di proprieta' dell'Ente su pagamento di canone annuo che sara' fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualita', classe, fertilita' del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di piu' utenti, questo sara' concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascolo esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e cio' in conformita' a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporra' agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria e' costituito dai seguenti beni immobili :
a) terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto rustico del Comune di Scheggino come segue :
- Partita Catastale 237 di Ha.....798.40.40
- " " 198 di Ha..... 00.33.50

TOTALE Ha 798.73.90

b) Fabbricato :
- Partita Catastale n.84 di vani n. 1,5 per mq.35

ART. 11
Inventario

Sara' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
Tale inventari da inviarai in copia alla Regione dell'Umbria sara' tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilita' del presidente.
Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvedera', a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

La Comunanza Agraria non potra', senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.
Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
Nelle aste, licitazioni e trattative privata, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parita'

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria :
1) L'Assemblea Generale degli Utenti ;
2) Il Consiglio di Amministrazione ;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.2.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Puo' essere convocata in via straordinaria su determinazionre del Consiglio di Amministrazione, su proprosta del presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sara' effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo Pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potra' essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

Per la validita' deelle sedute dell'Assemblea e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sara' valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procedera' alla elezione di tra scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea :
1) l'elezione del Consaiglio di Amministrazione con le modalita' di cui all'art.21 ;
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;
3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo ;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili ;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di piu' esercizi ;
B7) l'assunzione di prestiti ;
8) la nomina dei revisori dei conti ;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria ;
10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da quattro membri oltre il Presidente,eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere uenti. La dichiarazione di decadenza puo' essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta Regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta :
1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente ;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse dell'Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza dell'Assemblea Generale degli Utenti ;
3) di proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
4) di nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente :
1) rappresentare legalmente l'Ente ;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti ed il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze ;
3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente ;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore ;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;
6) e' facolta' del Presidente di delegare una o piu' funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente,cosi' come individuati dall'art.42.

Sono eleggibili gli utenti aventi diritto di elettorato attivo, con esclusione :

1) di chi non e' in grado di legge e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati ;
2) degli stipendiati, dei salariati dell'Ente ;
3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della legge 23.4.1981,n.154,circa i casi di ineleggibilita'.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e,successivamnte, con appositi atti, adempie alle altre formalita' connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve :

1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni ;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente :
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente ;
   b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori, in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati,all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvedera' alla loro sostituzione con gli elettori presenti ;
   c) segretario, il segretario dell'Ente.

   Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tra componenti dell'ufficio elettorale.

   Nel'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
3) aggiornare la lista degli utenti ;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale
5) dare ampia pubblicita' - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione - sulla data e sulle modelita' elettorali.
6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

ART. 21
Modalita' Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.3.1993 n.81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente o(ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverra' fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha il diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consigliere in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parita' di voti, viene eletto il maggiore di eta'

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverra' sulla lista degli utenti utilizzando una sceda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente ed i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purche' il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualita' in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procedera' ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora della prima. In questo caso l'elezione sara' valida se ad essa avra' partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti,il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone, in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

competenti regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spettera' il compito di indire le elezioni per il rinnovo del consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimita'.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione e' responabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Cosi' pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art.23 - 3^ e 4^ comma del D.L. 2.3.1989 n.66 convertito nella legge 24.4.1989 n.144.

CAPO VI - Finanza e contabilita'

ART. 30
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigiliare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

L'Amministrazione dovra' avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terra' presente costantemente aggiornati,sotto la sua personale responsabilita' i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regionae dell'Umbria e dall'Autorita' Giudiziaria.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

IL tesoriere dave annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio,cioe' dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare ;deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilita', giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :
1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi ;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso ;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente degli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

Le disponibilita' eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati- previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione- per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto -Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprieta' dell'Ente.

ART.36
Conto Consuntivo

Il conto consuntivo e' deliberato dall'Assemblea degli Utenti entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei Conti

I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati sceiti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti e' gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza da' facolta' di : pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fronaci nella proprieta' dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per pascoli, delle norme che saranno impartite dai componenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facolta' minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitu' normale d'uso, quale e' intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovra' essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Ciascun utente puo', a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chia ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici,per reintegra di occupazione, per affrancare e per qualsiasi altro titolo passeranno ala Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1027, n.1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa procedura posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento aprovato con R.D. 26.2.1928 n.332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42
Utenti

Soco da cosiderarsi utenti i nuclei familiari e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni.
2^ comma : possono inoltre essere ammessi quali utenti i cittadini residenti nell'ambito del Comune di Scheggino, originari della fraz.di Monte S.Vito e che vi possiedono e che conducono terreni agricoli nella frazione.

I nuclei familiari sono rappresentati da :
1) l'intestatario della sceda di famiglia o suo delegato, puche' maggiorenne e componente della famiglia stessa ;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto :

Il nucleo familiare e' quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n.151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qulora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovra' curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizione e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potra' essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale d'anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Entro la prima quindicina di /Marzo/ gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

Il Presidente provvedera' alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimita' del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potra' fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame di immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissera' per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovra' essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprieta' trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

Non puo' essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni :

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi :
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo ;
4) asportare dai pascoli le defezioni degli animali ;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo ;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo ;
7) raccogliere eraba, strame, o latro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto ;
8) portare a strascio fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresi' all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 47
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 48
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. per la proceduta contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si fara' ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

ooooo000ooooo

Il presente Statuto-Regolamento e' stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n.6 del 30.10.1994 ed approvata dalla Giunta Regionale dell'Umbria con deliberazione n. del

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di SPOLETO

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

ANCAIANO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalita' sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalita' elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilita' degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilita'

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.La Comunanza Agraria di ANCAIANO ha sede nella frazione di ANCAIANO in Comune di SPOLETO E' stata costituita con ~~decreto~~ giudizio n.* del 25.10.1931

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonche' con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di ANCAIANO ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettivita' degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorita' amministrativa che davanti all'Autorita' giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalita' sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, puo' utilizzare le residue disponibilita' finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunita' locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria puo' riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonche' la modalita' della nomina dei loro membri.

* Sentenza della Giunta Arbitrale del 5.11.1896 e registrata a Spoleto

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente puo' richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprieta' dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualita', classe, fertilita' del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di piu' utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e cio' in conformita' a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione é possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria e' quello dell'inventario di cui all'art. 11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilita' del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parita' di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art. 42.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Puo' essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validita' delle sedute dell'Assemblea e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sara' valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui all'art. 21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di piu' esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - cosi' come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non e' in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilita'.

Art. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalita' connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicita' - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalita' elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed all'9° comma del successivo art. 21.

Art. 21
Modalita' Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993 n. 81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parita' di voti, viene eletto il maggiore di eta'.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore puo' esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purche' il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metá dei consiglieri.

9. Nell'eventualita' in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimita'- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimita' deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalita' di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimita', salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25
Responsabilita' degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilita' degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

Art. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario e' nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e puo' essere revocata.

4. Il compenso spettante e' determinato dal Consiglio di Ammistrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilita' (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione e' responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; cosi' pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilita'

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di ammministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioe' dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilita', giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilita' eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprieta' dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale e' deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti e' gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facolta' di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprieta' dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facolta' minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitu' normale d'uso, quale e' intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente puo', assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n. 1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno ~~(1/5~~ *) anni rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purche' maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare e' quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975, n. 151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di MAGGIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

* (da 1 a 5 anni a discrezione)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprieta' trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non puo' essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresi' all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto e' stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 8 del 19.09.2002 Vistata dal CO.RE.CO il 30.3.2000 con decisione n. 1577 ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

comunanz.doc

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

S T A T U T O

DELLA CO UNANZA AGRARI. DI CRES di Cascia

Approvato nell'anno 1905 e aggiornato dall'Assemblea generale il giorno 29 marzo 1938 (XVI) E.F. II° Impero.

Aggiornato dall'Assemblea Generale degli Utenti il giorno 24 ottobre 1965. con modificazioni all'art. 46 come riportato nel presente regolamento.

fotocopia conforme all'originale personalmente dal presidente Antonelli il 5/11/1987

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I:

Art. I: E' costituita in Cese "frazione di Spoleto": la Comunanza fra quelli abitanti, avente per iscopo il godimento dei beni e diritti loro assegnati dalla Giunta Arbitrale per l'affrancazione dei diritti loro assegnati civici, come alla sentenza del 28 aprile 1897, e notificata il 30 maggio 1902.
Essa prende il titolo di Comunanza Agraria di Cese e si governa secondo le norme stabilite dalla legge 4 agosto 1894 tt. 397 e dagli articoli seguenti.

CAPO II:

Art. 2: Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927 tt. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928 tt. 332; nonchè colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - dalla legge comunale e provinciale e relativo regolamento.
Il primo atto costitutivo ebbe luogo il 27 dicembre 1904 nel Palazzo Municipale di Spoleto in una sala del Palazzo Municipale. Presenti 18 Utenti. Presiede l'adunanza l'Ass.e Avv.o Luigi Filippo Poletti delegato del Sindaco assistito dal Segretario Bublini.

CAPO III:

SCOPO DELLA COMUNANZA

Art. 3: La comunanza ha per scopo:
a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'AutoAmministrativa, come davanti all'autorità giudiziaria;
b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli ed il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo

1./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente Comando della Milizia Forestale;

d) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:
   I) per l'amministrazione;
   II) per il miglioramento del patrimonio;
   III) per il miglioramento dei servizi pubblici della frazione ove ha sede la Comunanza, d'accordo con l'Amministrazione del Comune;
   IV) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Art. IV: I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, dall'affitto delle tartufaie, dalla sovrattassa pascolo a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto "passo" delle masserie, dall'affitto della cosidetta "erba morta", e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art. V: L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio boschi sui beni dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi dalla G.T.A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dall'articolo 51 del GC.

Art. 6: Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.T.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art. VII: E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

2./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO IV:

PATRIMONIO

Art. VIII: Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

N:	888	Fontonio.	Pascolo	tavole	5,10	reddito	1,25
"	686	Costarelli	"	"	7,50	"	1,90
"	687	"	"	"	8,92	"2	2,25
"	710	Tiagge	"	"	14,20	"	3,55
"	833	Ortolungo	"	"	0,63	"	0,15
"	957	Acquaviva	"	"	26,78	"	6,70
"	997	Saratta	"	"	3,22	"	2,25
"	203	Forca	"	"	33,10	"	23,15
"	256	Collezannero	"	"	7,88	"	3,40
"	257	"	"	"	4,48	"	3,15
"	275	Campantico	"	"	533,11	"	372,45
"	283	Solenne	"	"	320,40	"	416,50
"	288	"	"	"	425,50	"	297, 85
"	311	Casa Chiara	"	"	12,33	"	8,55
"	800	Campore	"	"	77,70	"	54,40
"	325	Macchiaroti	"	"	1,56	"	1,10
"	332	Fosso	Bosco da frutto		49,70	"	49,70
"	377	Pozzo Marco	" "	"	6,94	"	6,95
"	339	Pozzo Marco.	Bosco da frutto	tav.	13,64	reddito	13,65
"	357	Scarsole	Pascolo		35;80	"	25,05
"	397	Speltari	"		68,50	"	47,95
"	401	"	"		67,60	"	16,90
"	408	resto "	Bosco da frutto		76,00	"	76,00
"	416	Fabi	" " "		5,00	"	5,00
"	435	L'Aturino	Pascolo		29,70	"	7,40
"	502	Piaggio	"		8,53	"	2,45
"	540	Costa di Pago	"		30,70	"	21,50
"	587	Cemogli	"		16,40	"	11,50
"	596	Cannodell'Aia	"		5,84	"	4,10
"	635	Sterparo	"		287,00	"	200,90
"	647	Solenne	"		262,60	"	183,80
"	908	Collezannero	"		5,33	"	3,75
"	910	"	"		3,95	"	2,75

3./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

N:	630	resto Conta	Pascolo	tav.	876,19	reddito	613,31
"	623	Sterpare	"	"	2,54	"	1,75
"	624	"	"	"	20,30	"	14,20
"	625	"	"	"	2,47	"	1,70
"	675	"	"	"	131,60	"	97,63
"	783	"	"	"	59,66	"	41,75
		SOMMA TAVOLE			3965,00	Lire	2942,94

Art. IX: Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione. Tale inventario da inviarsi in copia alla Prefettura sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Art. X: La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A. omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Art.: XI: Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulle contabilità dello Stato.

Art. XII: Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPO V: norme per il godimento dei beni.

Art. XIII: Nei fondi boschivi e pascolivi della Comunanza, gli utenti vi eserciteranno il diritto di pascero e legnare secondo le norme contenute negli articoli seguentiX. Le tartufaie saranno affittate.

4./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. XIV: Nei boschi cedui gli utenti non potranno esercitare il diritto di tagliare. I tagli di essi verranno venduti dall'Amministrazione comunale giunti alla loro maturità economica.

Art. XV: Per uso degli utenti saranno designati i boschi vicinanti, i quali verranno divisi a cura dell'Amministrazione in zone, da tagliarsi ciascuna in un anno.

Art. XVI: Nella zona, in cui cadrà il taglio di ciascun anno, potranno gli utenti recidere la legna per solo uso di famiglia, rimanendo affatto proibito il farne commercio.

Art. XVII: Qualora un utente tagliasse legna nei beni della Comunanza per farne commercio, dovrà pagare oltre l'ammontare del denaro, anche multa di L. 10 dieci ogni volta che venisse sorpreso senza pregiudizio dell'azione penale.
I tagli dovranno essere eseguiti accuratamente, seguendo le buone regole dell'Arte, in modo che il bosco possa rimpullulare.
Sarà pertanto assolutamente vietato di cavare i ceppi, e dovranno essere osservate le norme tutte contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore in materia forestale.

Art. XVIII: I fondi boschivi e parcolivi della Comunanza non potranno essere disposti a mezzi in coltivazione nè dall'Amministrazione nè dai singoli utenti.

Art. XIX: Nei boschi tagliati non dovranno essere introdotti bestiami di alcun genere, per quel tempo che viene stabilito dalle vigenti leggi e Regolamenti, ed in mancanza di essi dalle consuetudini locali.

5./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. XX: Gli Utenti potranno non solo portare al pascolo i loro bestiami nei terreni boschivi e pascolivi della montagna, purchè questi ultimi non siano sotto riserva, a falciarvi anche l'erba con la falcetta piccola. Sarà però proibito di fare uso della falce fienaia.

Art. XXI: Siccome le tartufaie devranno essere affittate, così e si è detto all'art. 5°, così non sarà lecito a nessuno degli utenti di cavare tartufi, nè d'introdurre nei luoghi , dov'essi si trovano, i suini, se questi non siano muniti del ferro d'uso, e neppure i cani, durante il tempo della raccolta dei tartufi stessi.

CAPO VI

NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNANZA.

Art.: XXII: La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti e nominato dal Prefetto.

Art. XXIII: Il Presidente viene assistito da una Consulta composta di 4 quattro membri scelti dal Prefetto tra quattro terne proposte dagli utenti, che saranno convocati dal Presidente stesso, per la compilazione delle tederiche.

Art. XXIV: Il Presidente e la Consulta durano in carica quattro anni ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo. Il consultore nominato in surrogo dura in carica quanto avrebbe durato il consultore surrogato.

Art. XXV: Il Presidente rappresenta la Comunanza, provvede all'Am-

6./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ministrazione ed al suo regolare funzionamento, delibera su tutti gli affari che interessano la Comunanza; convoca la Consulta, promuove ove occorra, la modifica o l'integrazione delle norme statutarie, nomina, sospende e licenzia gli impiegati, salariati, provvede all'osservanza, da parte degli utenti affittuari, dei regolamenti e delle leggi nell'interesse dell'Amministrazione, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune in ossequio allo spirito del Fascismo. La Consulta deve essere obbligatoriamente sentita nei casi di provvedimenti da sottoporsi alla G.P.A.

Art. XXVI: Le deliberazioni del Presidente sono pubblicate per otto giorni in copia sia all'Albo pretorio del Comune che all'Albo della Comunanza, nei modi e forme stabiliti per gli atti podestarili.
Scaduto quindi invierà alla Prefettura per i provvedimenti ulteriori.

Art. XXVII: L'Associazione avrà un Segretario, un Economo Tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di bilancio preventivo da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di esclusiva competenza del Presidente.

Art. XXVIII: Il Segretario, compila i processi verbali delle deliberazioni del Presidente e delle sedute della Consulta. Assiste il Presidente nelle sue deliberazioni e ne controfirma gli atti relativi. Svolge la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione?X. Svolge la contabilità,

7./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'Archivio e le carte d'Ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art. XXIX: L'Esattore Tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore Tesoriere della Comunanza. Deve eseguire la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali, e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
Il servizio cassa e tesoreria sarà normalmente affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi all'U.T.A. Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa, che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dal Segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dalla R. Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. XXX: Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rimanere dell'incarico per otto esercizi di amministrazione dopo aver reso gli atti definitivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art. XXXI: Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle

B./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

e arte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rispondono a loro volta responsabili.

Art. XXXII: L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la vertenza della lite rientrasse nella prescritta autorizzazione da darsi dall'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordinasse spese non debitamente autorizzate, o ne controfirmasse l'impegno, ne risponde personalmente, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art. XXXIII: Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia dell'Amministratore che del personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

Art. XXXIV: Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più comunanze - pure lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi in Consorzio in base a quanto prevede il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successivo Regolamento; nonchè le altre disposizioni vigenti. Il Presidente del Consorzio sarà scelto e nominato dal Prefetto tra i Presidenti degli Enti consorziati. Detti Consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

s./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VII

ALIENAZIONI, LOCAZIONI ED APPALTI.

Art. XXXV: Tutte le alienazioni, locazioni appalti di cose ed opere, si debbono fare all'asta pubblica colle norme stabilite per l'appalto sulle opere dello Stato. Però il Prefetto potrà permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

CAPO VIII

NORME PER CONTRARRE DEBITI.

Art. XXXVI: La Comunanza potrà contrarre debiti, se non alle seguenti condizioni:

I) che siano deliberati dall'Assemblea Generale degli utenti col voto favorevole della maggioranza del numero complessivo degli utenti stessi.

II) che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni.

III) che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi e lavori, gli uni agli altri d'indole straordinaria, a condizione che per i lavori, prima della deliberazione, siano stati compilati i tipi, progetti e studi, debitamente approvati dal Genio Civile, e accompagnati da regolare perizia.

IV) Ovvero che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte prima della formazione del presente Statuto, o il pagamento di un debito, a cui la Comunanza sia condannata, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata.

V) che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i

IO./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

mezzi per provvedervi, come pure quelli per il pagamento degli interessi. Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito il numero il pagamento avrà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi. Anche le deliberazioni che vincoleranno la Comunanza, oltre cinque anni, dovranno essere votate nei modi stabiliti ai numeri I e 2 del presente articolo. La distanza di tempo stabilita al ¶¶. 2 potrà essere abbreviata soltanto dal Prefetto con decreto motivato.

CAPO X

INGERENZA E VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. XXXVII: Per l'ingerenza e vigilanza governativa sull'Amministrazione di questa Comunanza, e la dipendenza di essa dalla Giunta T.A. saranno osservate, per quanto potranno essere applicabili, le disposizioni contenute nei vari articoli della vigente legge Comunale e Provinciale.

CAPO XI

DIRITTI DI UTENZA E DI USENTI.

Art. XXXVIII: Il diritto di utenza è la facoltà di poter raccogliere, legnare, raccogliere la legna morta, far la fraschi per uncinare, far carbonare e formaci da calce, nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di custodia e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i macchi e delle norme che saranno impartite dall'autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della normale di uso quale è inteso dal codice civile.

11./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. XXXIX: Le colture legnose forestiere verranno rimesse ed escluse dal vincolo per la durata di anni tre dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di vincolo.

Art. XL: Tutti i beni che per liquidazione di usi civili, per reintegre di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione legge 16 giugno 1927 tt. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 tt. 332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. II del Regolamento anzi accennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabiliX.

Art. XLI: Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno cinque anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli artt 2 e 32 del R.D. 2 dicembre 1929 tt. 2132.

Art. XLII: Il diritto di appartenere a questa Comunanza, cessa di essere utente, non può perdurare da una famiglia originaria ed aggregata in cui vi siano più maschi, ma solo uno o più eredi di sesso femminile. Quando le dette donne siano più di una, la maggiore fra quelle di esse in ogni caso avrà il diritto di intervenire alle adunanze generali.

12./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. XLIII: Possidenti usufrutto l'utente, che non abbia figli, e lasci la sua eredità ad altri parenti, o anche ad estranei, gli eredi, purchè abitanti nel territorio della Comunanza, diventano i loro volta utenti.

Art. XLIV: Quando una famiglia si suddivide in più, ciascuna delle nuove famiglie avrà il diritto d'essere utente.

Art. XLV: Il diritto d'essere utente non potrà essere venduto ad altra famiglia, purchè abitante nel territorio.

Art. XLVI: Qualunque famiglia, che si trasferisce ad abitare fuori del territorio della frazione di Cere, anche in un territorio limitrofo, perderà il diritto di essere utente, che le potrà rivendicare tutte le volte che farà ritorno al paese originario.

Art. XLVII: I forestieri abitanti in Cere, i quali si dedicano alla vita e vengono forestieri, purchè nati in detto luogo, fintantochè non siano dichiarati utenti dagli aventi diritto della Comunanza, a norma dell'articolo precedente, potranno, dietro consenso del Consiglio, far legna per proprio uso di quella soltanto nella montagna, nella stessa con di loro stabilita per coloro che furono parte della Comunanza, e comunque al massimo non più di dieci pecore, escluso qualunque altro bestiame, pagando annualmente una tassa di lire due per ogni pecora. Oltre a ciò qualora i forestieri stessi possedessero legna nei beni della Comunanza per venderla, dovranno pagare, oltre l'imposta del bollo, anche la multa di lire venticinque.

13./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. XLVIII: Deve da considerarsi cuni famiglia, da iscriversi nell'Albo degli utenti:

a)- i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b)- il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c)- il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d)- il maggiore di età in genere che di fatto di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art. XLIX: Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di utente cuno famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art. L: In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente articolo 49 potranno presentare istanza per essere iscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al I° dell'anno successivo.

Art. LI: Nel mese di novembre il Presidente procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

14./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. III: L[illegible] e nell'ultima [illegible] nell[illegible] per [illegible]rte, ed il diritto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Presidente, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la Cancelleria della Commissione per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

Art. LIII: Le decisioni del Presidente saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Progetto non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, il quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927 n. 1766, potrà di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Art. LIV: Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia al Presidente della Commissione di loro eventuali che intendono di ottenere nei riguardi ogni durante la stagione successiva. Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di ripartizione in base alle denuncie ricevute. La [illegible] delle tasse [illegible] sarà resa [illegible] utenti e sarà [illegible] in [illegible] mune in [illegible] del Presidente con deliberazione [illegible] sottoporsi all'O.T.A.

CONTRAVVENZIONI

Art. LV: E' proibito, senza [illegible] autorizzazione [illegible] rimuovere, [illegible]

15./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

terli nei boschi o tagliare piante; fare dissodamenti nei terreni della Comunanza; praticare cenneie verdi; convertire boschi di alto fusto in cedui composti o semplici, da capitozza o da semenzolle; convertire i cedui composti in altre forme di ceduo; raccogliere erba, strame, ecc. od altro nei boschi; introdurre bestiame sia bovino che ovino nei boschi di recente tagliata o nelle zone di pascolo a riposo; abbattere frasche, stecconate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo. I contravventori saranno puniti a norma di legge, e in base alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i territori sottoposti a vincolo.

Art.: LVI: L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo risarcimento lire cinquanta per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire dieci per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino e suino, e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art.:IV: Ai pastori che s'introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena d'ammenda di lire cinquanta, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art. LVI: Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2° della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, avvertendo che al Podestà si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art. LVII: Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle Prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

16./ 1656 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000442 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. LVIII: Il Presidente, dopo il verbale di contravvenzione, chiede avanti a sè i contravventori per interrogarli, se intendono fare l'oblazione nell'interesse della Comunità. L'oblazione verrà accettata dal Presidente con processo verbale, che avrà luogo allo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. LIX: Non riuscendo l'auspicabile componimento, i processi verbali osservati, come all'art. 51, saranno immediatamente trasmessi dal Presidente al Pretore del Mandamento per l'opportuno procedimento. Letto ad alta voce a tutti gli interessati e intervenuti il su trascritto regolamento, viene unanimemente approvato tanto articolo per articolo, che nel suo complesso.

Fatto, 29 maggio 1936 (XVI) II° Impero

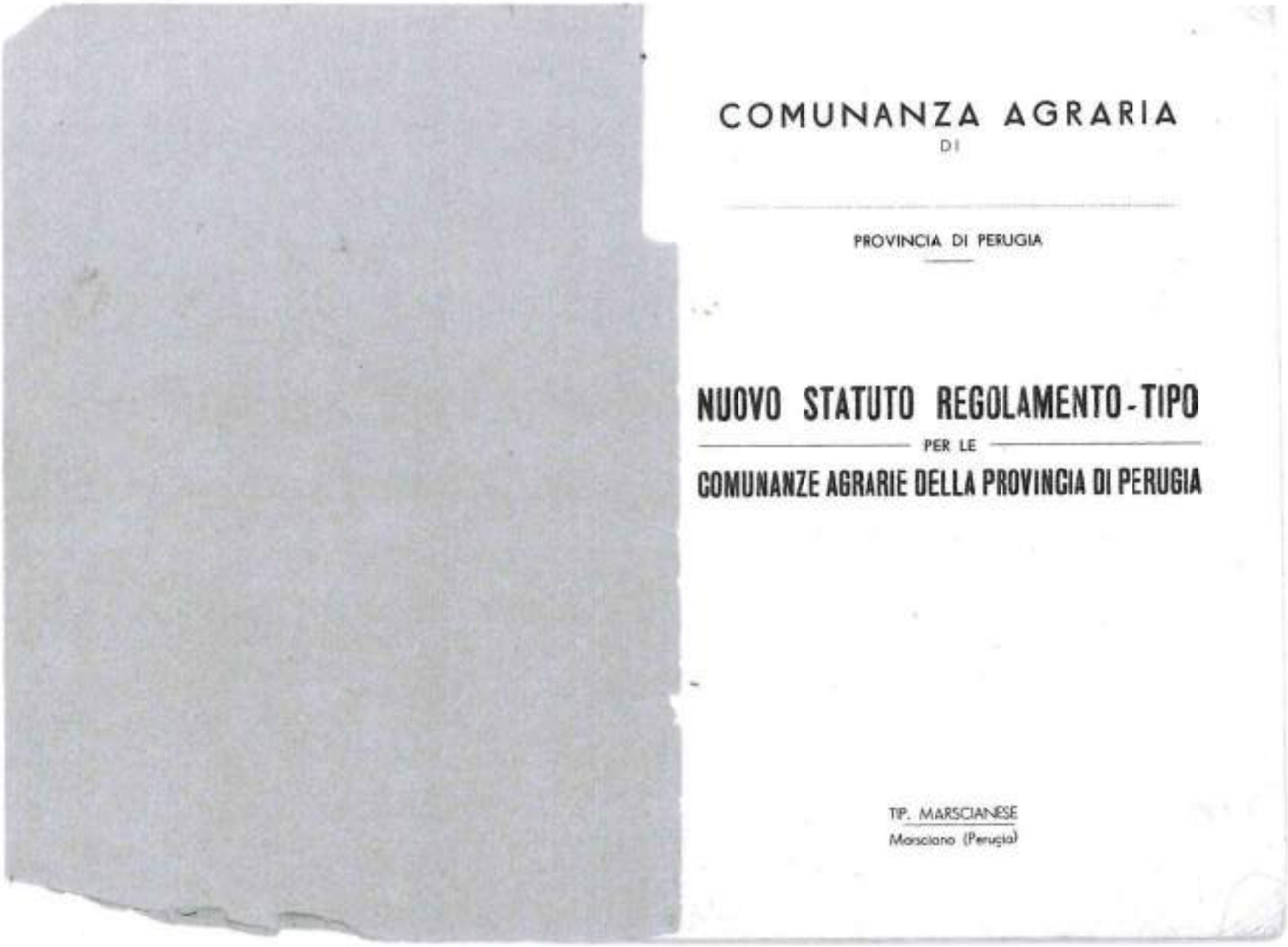
IL PRESIDENTE

Sorci Vincenzo

Il Segretario
Giuseppe Tordioli

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4



COMUNANZA AGRARIA

DI

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1659 / 2332

Notizie storiche sull' origine dell' Ente e sulle sue vicende più importanti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1660 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO I.
Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di _____

ha sede in frazione di _____

del Comune di _____

È stata costituita con (1) _____

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci 1663 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio,
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1663 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1664 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1665 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

(1) _____

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1666 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1667 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1668 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16. T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1669 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1670 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. É tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1671 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1672 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1673 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.
Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1674 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1675 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare danuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1676 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici.

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impian o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1677 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

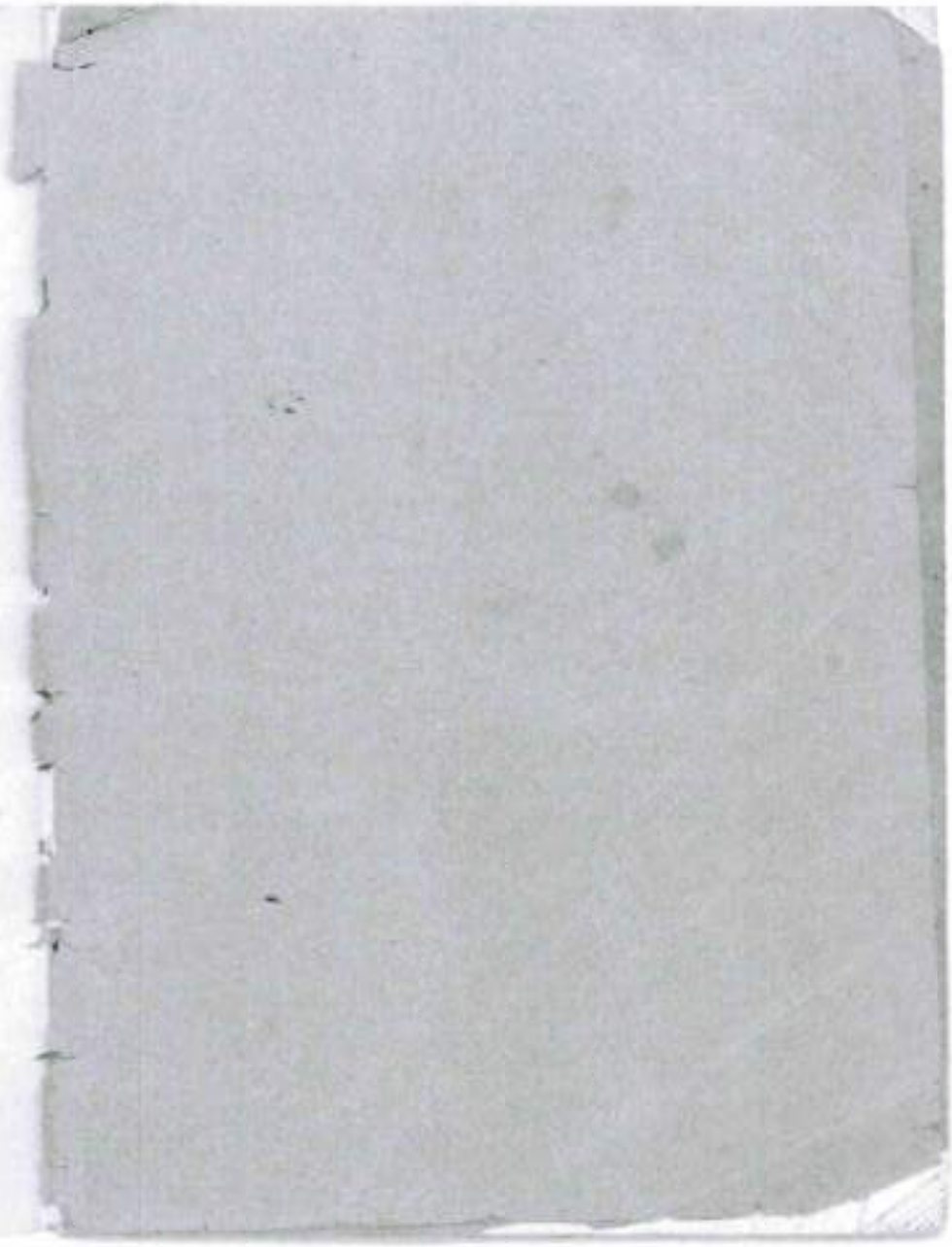
Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1678 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

mento,di cui alla circolare prefettizia del 21/2/1948,approvandolo,come lo approva,nei suoi cinque capitoli e nei 40 articoli di cui è costituito e precisamente nel testo che segue aggiungendo la disposizione transitoria riguardante lo stato giuridico ed economico del personale in servizio,con contemplato dal Tipo.

COMUNANZA AGRARIA DI PORETA

in Spoleto

STATUTO REGOLAMENTO

Capitolo I

-Costituzione e scopi-

Art. 1

"La Comunanza Agraria di Poreta del Comune di Spoleto, ha sede in frazione, è stata costituita con Assemblea Generale degli Utenti - 30 Agosto 1908 e 10 Gennaio 1909 - approvata dalla G.P.A. il 10/2/1909.

Esse si governa col presente Statuto e con le norme della Legge 16 Giugno 1927,n.1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 Novembre 1928,n.332;nonchè colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art. 2

La Comunanza ha per scopo:

a)di curare gli interessi della collettività degli utenti,dei quali assume la rappresentanza legale,così davanti all'Autorità amministrativa,come davanti all'Autorità giudiziaria;

b)di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio,al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c)di promuovere,curare e vigilare la razionale utilizzazione dei

./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

boschi e il loro razionale foverno,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d)di promuovere,curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e)di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1)per l'amministrazione;

2)per il miglioramento del patrimonio;

3)Per il miglioramento dei servizi pubblici della frazione ove ha sede la Comunanza,d'accordo con l'Amministrazione del Comune;

4)per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Art. 3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi, dalla vendita dei tagli di boschi giunti a maturazione,dalle tasse di legnatico,pascolo,ecc.a carico degli utenti,dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto "passo" delle masserie,dall'affitto della cosidetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

Art. 4

L'affitto dei pascoli,come pure la vendita del taglio di boschi dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura,la seconda dalla G.P.A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti,dopo assicurato cioè,a ciascuno di questi,l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Art. 5

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessaria spese di amministrazione e sorveglianza s'imporrà agli utenti,in via

./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi alla approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Art. 6

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II

P A T R I M O N I O

Art. 7

Il patrimonio della Comunanza è costituito da seguenti beni mobili ed immobili:

I°)Mappa Poreta n. I30 V° - Farmacchia -Pascolo Dec.0.95 Reddito 0.25.

2°)Mappa Poreta n. 775-55054 Reddito 385.35.

3°) N° 8I4,V° Selvalunga - Bosco Dec. 5.43 - Redd.388.

4°)N° 8I -5 V° Selvalunga -Bosco Dec. 4.8I -Redd. 380.

5°)N° 884 ,V° Capo del Colle 0,02

6°)N° 726 - Poreta - V° Riservata Bosco ceduo -Dec. 595,43 Redd. 4I6.80

7°) N° 757 - Riservato pascolo olivato -Sup. 0.I8 Redd. 5.30.

Superficie totale

Dec. II57.66 = a Ettari II5.766 - Reddito L. 8I4.85.

I confini dei boschi sono:

A NORD - Conte Pucci - De Santis Vincenzo - Pranzetti ; A EST Bachetoni Vaccari - A OVEST e a SUD -Benedetti del Rio e Ente Comunale di Assistenza di Spoleto

-

Arredamento delle sale di adunanze:

n. I tavolo di legno

n. I credenza per le carte d'ufficio

n. 3 sedie

Rendita di fondi pubblici

Cartelle di rendita 5% su capitale di L. 60.000

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 8

Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario,da inviarsi in copia alla Prefettura,sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Art. 9

La Comunanza non potrà,senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Art. IO

Tutte le alienazioni,affittanze e locazioni di beni,vendite di boschi od altro,dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. II

Nelle aste,licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza,di fronte agli altri aspiranti,a parità di condizioni.

CAPITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dall'Assemblea dei medesimi.

Art. 13

Il Presidente viene assistito da un Consiglio di amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea degli utenti.

Art. I4

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni,ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Art. I5

Il Presidente rappresenta la Comunanza,convoca il Consiglio e lo presiede,eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso,stipula i contratti deliberati dal medesimo,vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari,rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima,assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa,mantiene i rapporti di collaborazione cone le Autorità e con il Comune.

Art. I6

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione della Comunanza,analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni Comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'Albo pretorio del Comune che all'Albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura peri provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano,in quanto applicabili,le disposizioni della legge Comunale e Provinciale T.U. 4 Febbraio I9I5 n. I48 e del relativo Regolamento.

Art. I7

L'Associazione avrà un Segretario,munito di regolare patente,un Esattore-tesoriere ed un guardiano.Le rispettive condizioni economiche saranno determinate dall'allegata pianta organica.

Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. I8

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni.Evade la corrispondenza d'ufficio.Compila i mandati di pagamento e di riscossione.Svolge

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati.Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio.E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 19

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata.Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza.Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore,verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà,sotto la sua personale responsabilità,costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario,dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 20

Il Tesoriere deve annualmente rendere al conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio e cioè dal 31 Dicembre,coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo avere esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

Art. 21

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate.Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art. 22

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti,senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria,è responsabile in proprio

./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa.Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate o ne contrae l'impegno,ne risponde personalmente,giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art. 23

Per tutti gli altri doveri e responsabilità,sia all'Amministratore che al personale,si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni Comunali.

Art. 24

Per il più facile conseguimento dei propri scopi,per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio,ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali,più Comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni-possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267 e successivo regolamento,nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV
DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 25

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere,legnare,raccogliere la legna morta,far la fresca per mangime,far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale,dei piani economici di taglio,dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale.Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 26

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto.Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

Art. 27

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici,per reintegra di occupazioni per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge I6 Giugno I927,n. I766,saranno sottoposti,al pari dei beni della stessa in precedenza posseduti,a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26/2/I928,n.332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale,e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap.II del Regolamento anzi cennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

Art. 28

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione o delle frazioni,incluse nel territorio della Comunanza stessa,che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro di popolazione della frazione ai sensi degli artt. 2 e 32 del R.D. 2/12/ I928,n.2132.

Art. 29

Sono da considerarsi capi famiglia,da inscriversi nell'albo degli utenti:

a)i coniugi e i vedovi con o senza prole;

b)il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c)il figlio maggiorenne dell'utente morto,quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d)il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Art. 30

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi:cognome,nome, paternità,professione,data di iscrizione in qualità di utente capo famiglia,numero,nome,ed età dei componenti la famiglia.

./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

Art. 31

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 28,potranno presentare istanza per essere iscritti quali utenti.All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti.Di tali istanze sarà tenuto conto,se accolte,fissandone la decorrenza al I° dell'anno successivo.

Art. 32

Nel mese di Novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti,cancellando,coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed inscrivendo coloro che abbiano fatta istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

Art. 33

La cancellazione,tranne quella per morte,ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni,dovranno essere deliberate dal Consiglio,previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o inscritti nella lista degli utenti.

Art. 34

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del I5 Dicembre dello stesso anno.Contro tali decisioni gli interessati,nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto,non oltre il 3I Dicembre.Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici al quale,a norma dell'art.29 della legge I927 n. I766,spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza,la natura e la estensione del diritto.

Art. 35

Entro la prima quindicina di Dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia,al Presidente della Comunanza,del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute.Il ruolo sarà sottoposto alla

./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

approvazione del Consiglio.La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

CAPITOLO V
CONTRAVVENZIONI

Art. 36

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a)tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b)disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c)conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici,da capitozzo o da sgamollo/ E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d)asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e)introdurre il bestiame,di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f)abbattere fratte,stecconate,muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g)raccoglierè erba,strame,semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h)lo strascico di fasci di legna lungo le strade,sentieri e mulattiere.

Art. 37

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui,denunciato come proprio,pagherà a titolo di ammenda L. 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e L. 40 per ogni capo di bestiame minuto,ovino,caprino,suino,e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

Art. 38

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50- oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art. 39

Le contravvenzioni saranno accertate,nelle dovute forme da agenti giurati.Per la procedura contravvenzionale si applica-

./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2° della legge comunale e provinciale approvato con R.D.3 Marzo 1934 n.383,avvertendo che al Sindaco s'intende sostituito il Presidente della Comunanza.

Art. 40

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale,dalle leggi dello Stato,dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento,i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSIETORIE DEL PERSONALE

Art. 41

Le condizioni economiche del Segretario e del Guardiano sono determinate dall'annessa tabella.

Art. 42

La riscossione delle entrate è affidata,di regola,all'Esattore comunale con le stesse norme e i diritti per la riscossione delle altre imposte.

Il servizio di tesoreria è parimenti affidato allo stesso Esattore verso congruo compenso da determinarsi anno per anno in sede di Bilancio.

Art. 43

Tanto l'Ufficio di Segretario che il servizio,di guardiano non può essere ad alcuno conferito se non in seguito a pubblico concorso.Per ricoprire l'Ufficio di segretario occorre il diploma di Segretario Comunale.

Per il posto di guardiano è richiesto il prosciogliemento dall'obbligo dell'istruzione e la prova di saper leggere e scrivere correttamente,oltre una capacità tecnica in materia di coltura silvana.

Il bando di concorso prescriverà inoltre tutti gli altri documenti richiesti per la nomina ad impiegati comunali.

Art. 44

L'ufficio di Segretario può essere conferito anche a chi ricopre altro impiego pubblico o privato purchè a giudizio dell'Amministrazione,non vi siano incompatibilità legali e pratiche.

./.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 45

La nomina del personale acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento, qualora non venga dimesso tre mesi prima innanzi la scadenza del biennio, con tutte le formalità e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale.

Art. 46

Gli assegni del personale stabiliti dall'annessa tabella sono aumentati di un decimo per ogni quadriennio di lodevole servizio e per cinque quadrienni.

Art. 47

Il personale verrà iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i relativi contributi saranno a carico dell'Ente come per il personale dei Comuni.

TABELLA DEL PERSONALE

- Segretario	assegno annuo	L. 30.000-
- Guardiano	" "	" 96.000-

Ai suddetti assegni non si aggiunge l'indennità di carovita, nè le quote complementari di carovita, nè l'indennità caropane e nè altre indennità. Sono da considerarsi, perciò, assegno forfetario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f/r. Sigismondi Pietro

Il Segretario

f/r. Profili rag. Iginio

Per copia conforme, ecc.

Poreta , *addì* 29 Luglio 1949 .

Il Segretario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io infrascritto Segretario, che il presente verbale è stato pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio di quest'ufficio nel giorno di mercato-mercoledì 27 Luglio 1949 *e che contro di esso non è stato presentato alcun reclamo a questo Ufficio.*

In fede ecc.

Poreta , *addì* 28 Luglio 1949 .

Il Segretario

F.to Profili Iginio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO «A»



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di S P O L E T O

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

SAN SEVERO
Ocenelli, Roselli, S. Gregorio e La Costa

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Notizie storiche

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità



Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTIZIE STORICHE

Le vicende storiche riguardanti i beni rustici goduti dalle Comunità, Università e Partecipanze Agrarie negli Stati dell'ex Governo Pontificio, hanno tutte presso a poco il medesimo svolgimento.

Le antiche Comunità costituite nei castelli medioevali sul nostro territorio, e specialmente quelle esistenti nella zona montuosa, ebbero tutte vasti possedimenti per lo più di natura boschiva e pascoliva sui quali esercitavano in promoscuità i loro diritti che per la loro natura non avrebbero potuto essere più efficacemente goduti se la proprietà fosse stata divisa fra gli aventi diritto.

Nell'anno 1801 il Papa Pio VII con suo "motu proprio" e per sopperire ai bisogni finanziari del Governo, incamerò tutti i beni suddetti che però dopo pochi anni furono restituiti alle comunità in enfiteusi dall'Amministrazione Pontificia in seguito a richiesta delle Comunità stesse.

Quando le Comunità con la Costituzione e l'ingrandimento dei Comuni divennero frazioni di altri centri maggiori, conservarono i loro diritti ed usi sulle vaste proprietà fino allora godute, ma l'amministrazione dei beni passò al Comune che ne venne così proprietario.

Per effetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex Pontificio approvato con Regio Decreto del 3 agosto 1891, n. 510 e della legge 4 agosto 1894 n. 397 che disponeva l'affrancazione obbligatoria dei diritti ed usi civici, gli abitanti delle frazioni di San Severo, Ocenelli, Roselli, San Gregorio e La Costa, chiesero alla Giunta degli Arbitri di Spoleto il riconoscimento dei loro diritti e la assegnazione della quota dei beni loro spettanti.

La Giunta suddetta con sentenza 24 febbraio e 3 marzo 1897 assegnò a questa Comunanza, beni terrieri che attualmente possiede, gravati di un canone annuo di L. 516,62 a favore del precedente proprietario, Comune di Spoleto, affrancato poi dalla Comunanza stessa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.La Comunanza Agraria di San Severo - Ocenelli - San Gregorio - Roselli - La Costa ha sede nella frazione di Terzo San Severo in Comune di Spoleto. E' stata costituita in seguito a sentenza della Giunta d'Arbitri presso il Tribunale di Spoleto in data 24.02.1897 e 03.03.1897 con atto dell'Assemblea Generale degli utenti il 11.09.1904 approvata dalla G.P.A. il 19.10.1904.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di San Severo - Ocenelli - San Gregorio - Roselli - La Costa ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.



ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, deve rendere il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali e del tempo libero.

2. L'esercizio di tali diritti dovrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari stabilmente residenti nel territorio dell'Ente da almeno un anno (uno) e precisamente nelle frazioni di: Terzo - San Severo - Ocenelli - San Gregorio - Roselli e La Costa, comprovato da certificato di residenza, rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

3. La lista deve essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe mediante certificato di residenza e domicilio.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di APRILE gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva, domanda per la raccolta dei tartufi, legnatico e appostamento fisso di caccia.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo.
Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, recinzioni, tabelle, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo e comunque danneggiare qualsiasi altro bene dell'Ente;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade;
- introdurre nei pascoli montani gli animali bovini, ovini, equini e caprini dal 20 ottobre al 10 maggio di ogni anno.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e con propria deliberazione può sospendere inoltre il diritto di utenza: raccolta tartufi, taglio bosco e diritto di pascolo a quegli utenti che nella scorsa stagione non hanno pagato la tassa spettante.

2. Tale diritto di utenza sarà riacquisito dopo che l'utente avrà provveduto a saldare il debito nei confronti della Comunanza maggiorato del 20%.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1.Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 27.02.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 23.03.2000 con decisione n. 1464 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

detcasevero –C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 19.
facciate, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio
Perugia, li 21 AGO. 2000
L'ISTRUTTORE
(G. Becchetti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comune di Spoleto

Provincia di Perugia

"A M M I N I S T R A Z I O N E S E P A R A T A dei BENI di USO CIVICO

B A Z Z A N O S U P E R I O R E di SPOLETO"

****

S T A T U T O R E G O L A M E N T O

ERREBIAN - Mod. 13

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

AMMINISTRAZIONE SEPARATA dei BENI di USO CIVICO

di BAZZANO SUPERIORE di SPOLETO

.....

STATUTO REGOLAMENTO

CAPITOLO I°

- COSTITUZIONE e SCOPI -

Art. 1°

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Bazzano Superiore ha sede nella frazione di Bazzano Sup. di Spoleto.

E' stata costituita con decreto prefettizio n° 1484/3 del 26/3/74.

Essa si governa col presente Statuto Regolamento e con le norme della legge 16 giugno 1927 n° 1927 e n° 1766 del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928 n° 332; nonché con le vigenti disposizioni, in quanto applicabili, della legge Comunale e Provinciale e relativo Regolamento.

Art. 2°

L'Amministrazione separata dei Beni di Uso Civico di Bazzano Sup. ha lo scopo di:

a) curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità Amministrativa come davanti all'Autorità Giudiziaria;

b) provvedere alla conservazione e al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto od indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli Usi Civici;

c) promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presente le prescrizioni di massima in vigore e secondo il Regolamento d'uso studiato d'accordo col competente Organo Forestale;

d) promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e del loro razionale governo, tenendo presente le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente Organo Forestale;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

e) Amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese per:
   1) l'Amministrazione.
   2) Il miglioramento del patrimonio.
   3) Lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana, e le infrastrutture socio-economiche della zona.

Art. 3°

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano dagli affitti dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico, dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli usi stessi; dalla vendita di tagli di boschi giunti a maturazione, dalla tassa di legnatico, pascolo ecc. a carico degli utenti; dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento di uso; dall'affitto del cosiddetto 'passo delle mandrie', dall'affitto della cosiddetta 'erba morta'; dall'affitto della montagna che sarà regolato con apposito capitolato; dall'affitto delle cave dei tartufi; da qualsiasi fonte di entrata non prevista.

Art. 4°

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla quantità, qualità, classe, fertilità del terreno.

L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno deve fare domanda all'Amministrazione specificando bene il terreno richiesto.

Qualora per lo stesso terreno ci fossero più richieste da parte degli utenti, questo sarà concesso mediante licitazione privata al maggior offerente. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 5°

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare previa deliberazione da approvarsi dagli Organi competenti, soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioé a ciascuno di essi l'esercizio di uso civico stabilito dal C.C.

Art. 6°

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire il pagamento delle imposte ed al necessario delle spese di Amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti in via del tutto eccezionale e con provvedimento da sottoporsi al Comitato di Controllo un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 7°

E' assolutamente vietata la divisione tra utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia dell'Azienda.

****

CAPITOLO II

- PATRIMONIO -

Art. 8°

Il patrimonio dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Bazzano Sup. é costituito dai seguenti beni mobili:

a) Terreni di varia natura e coltura indicati nella Mappa di Spoleto così come segue:

Foglio n° 72: particelle n° 11,22,13,14,15,16,17,18,19.
Foglio n° 73: " n° 52 - 55.
Foglio n° 94: " n° 260 - 261.
Foglio n° 122: " n° 1 - 3 - 11 - 36.

per una superficie complessiva di Ettari 217.35.90=

Art. 9°

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Bazzano Superiore, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua Amministrazione. Tale inventario, da inviarsi in copia agli Organi competenti, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici, sarà provveduto, a cura dell'Amministrazione, alla apposizione dei termini di confine verificati delle terre in suo possesso ed alla redazione quindi per tutte le terre stesse di una pianta e tipo col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Amministrazione per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 10°

L'Amministrazione dei beni separati non potrà, senza autorizza-zione degli organi Regionali, omologata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, alienare i beni collettivi o mutare la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti rispettivamente autorizzati ed accettati, saranno riportati anche nella Pianta e tipo cui all'art. 9.-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 11°

Tutte le alienazioni, affittanze, locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12°

Nelle aste, licitazioni, trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

****

CAPITOLO III

- AMMINISTRAZIONE -

Art. 13°

L'Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico di Bazzano Sup. é retta da un Presidente e da n° 4 consiglieri che saranno eletti con libere votazioni da tutti gli elettori residenti nella frazione di Bazzano Sup. e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Spoleto.

Non potranno essere eletti alla carica di cui sopra coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Spoleto e non siano residenti nella frazione di Bazzano Superiore.

Art. 14°

L'Assemblea degli utenti viene convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 7 gg. prima all'albo pretorio della Amministrazione o nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente o in sua assenza dal membro anziano del Comitato di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario dell'Amministrazione o in sua assenza il membro più giovane del Comitato di Amministrazione.

Art. 15°

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 16°

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) l'approvazione dello statuto-regolamento dell'Ente;
b) l'approvazione di eventuali modifiche da apportare allo Statuto Regolamento;
c) l'approvazione del bilancio della Amministrazione;
d) l'adozione e l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Amministrazione Separata proposti dal Comitato di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

Art. 17°

Sono di pertinenza dei consiglieri eletti:

a) la nomina del Presidente fatta davanti al Sindaco del Comune;
b) l'adozione delle decisioni non di pertinenza della Assemblea Generale.

Art. 18°

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere che durante il quadriennio lasciasse vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, il seggio di consigliere può essere sostituito dal candidato che nella stessa lista segue l'ultimo eletto.

Art. 19°

Il Presidente rappresenta l'Amministrazione, convoca il Consiglio e lo presiede, esegue tutte le deliberazioni della stessa, stipula i contratti deliberati dal medesimo, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse dell'Amministrazione stessa, vigila per l'osservanza delle norme statutarie regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta l'Ente in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti del medesimo, mantiene i rapporti di collaborazione con l'Autorità ed il Comune.

Art. 20°

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessano l'Amministrazione dell'Ente, analogamente, per quanto compete al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le deliberazioni non soggette a speciale approvazione saranno pubblicate per 15 gg. sia nello Albo Pretorio dell'Ente che in quello del Comune e poi inviate entro otto giorni dopo, la pubblicazione al Comitato di Controllo per i provvedimenti di competenza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Le deliberazioni soggette a speciale approvazione dovranno essere pubblicate entro 8 gg. spltanto ed inviate a pubblicazione avvenuta agli Organi competenti, per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della L.C.P. , T.U. 4/2/15, n° 148 e del relativo Regolamento.

Art. 21°

L'Amministrazione avrà un Segretario, un esattore-tesoriere, un guardiano ed un capo d'opera.

Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di formazione della Pianta Organica, da approvarsi dagli Organi Regionali.

Le deliberazioni di nomina sono di pertinenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22°

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i relativi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio, compila i mandati di pagamento e di esazione, svolge la contabilità compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli elettori continuamente aggiornata, custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalla legge e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 23°

L'esattore-tesoriere dà corso agli ordini di esazione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati.

Il servizio di cassa e di tesoriere sarà parimenti affidato allo stesso esattore, verso equo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi al Comitato di Controllo.

Il tesoriere deve annualmente rendere il conto dellla propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, cioè il 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, esperiti gli atti coattivi, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 24°

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo consegnarle ad altri per l'esercizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 25°

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza che la necessaria deliberazione abbia riportato la prescritta autorizzazione da parte delle Autorità tutorie é responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriverebbero all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa.

Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme del T.U.L.C.P. e del relativo Regolamento.

Art. 26°

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia per l'amministrazione che per il personale, si applicano le disposizioni della L. F. e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni Comunali.

Art. 27°

Per il facile conseguimento del proprio scopo e per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del Patrimonio e sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altri Enti,possono riunirsi in consorzio pur lasciando divise le singole amministrazioni in base a quanto prevede il R.D.L. 30/12/23;n° 3267 e successivi Regolamenti, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto tra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezioni.

Detti Consorzi saranno regolati da particolare Statuto-Regolamento.

****

CAPITOLO IV^

"DIRITTO DI UTENZA ED UTENTI"

Art. 28°

Fanno parte dell'Amministrazione Separata e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti delle frazione e delle frazioni incluse nel territorio della Amministrazione Separata, che vi abbiano residenza stabile e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi dell'art. 2 e 32 del R.D. 2/12/29, n° 2132.

Art. 29°

Il Presidente tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti elettori nella quale debbono indicarsi; Nome, Cognome, Paternità, professione e ad ogni rinnovo di Consiglio di Amministrazione essa verrà

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

aggiornata in base alla lista degli Utenti che deve essere visibile presso la Sede dell'Amministrazione Separata.

Art. 30°

Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la fraaca per magime, far carboniere, fornaci nella proprietà dell'Amministrazione sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale: dei piani economici di taglio,dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dall'autorità forestale.

Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale é intesa dal Codice Civile.

Art. 31°

Le colture leguminose, foraggere, verranno rispettate ed escluse per la durata da tre a cinque anni dall'impianto del pascolo.

Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate a tale diritto di pascolo.

Art. 32°

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 33°

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto, in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Comitato di Controllo.

Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione potrà fissare di anno in anno il limite massimo deicapi di bestiame da immettersi nel pascolo comune, di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, la Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi.

Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta la numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi-bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quello che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da inviarsi agli Organi Regionali per i provvedimenti di competenza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 34°

Tutti i beni per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni e per qualsiasi altro titolo passeranno all'Amministrazione Separata in esecuzione della legge 16.6.27, n° 1766 saranno sottoposti alla pari dei beni della stessa in precedenza posseduti e regolamento di uso civico ai sensi del Cap. 2 del Regolamento approvato con R.D. 26/2/1928, n°332, osservate le norme dell'art. 62 del T.U.L.C.P. n° 383 e saranno anche amministrati con le norme stabilite dal Cap. IV del Regolamento anzidetto e dalla L.C.P. in quanto applicabili.

****

CAPITOLO V°

- CONTAVVENZIONI -

Art. 35°

E' proibita, senza espressa autorizzazione degli Organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
b) disboscamento e dissodamento anche dei terreni pascolivi;
c) conversione dei boschi d'alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamnolo;
d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
e) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
f) abbattere steccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
g) raccogliere erba, stame od altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
h) portare a strascico fasci di legna lungo strade;
i)

E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportatodai campi: incombe a ciascun utente l'obbligo di rispettare menzagne.

Art. 36°

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda L. 1500 (millecinquecento) per ogni capo di bestiame bovino, equino ed una ammenda di L. 500 (cinquecento) per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà tenuto colpevole di frode ai danni dell'Amministrazione separata.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 37°

Ai pastori che si introducessero nei boschi é fatto divieto di portare ferri da taglio, atti ad abbattere alberti, rami, ecc. sotto pena di ammenda di l. 1500 (millecinquecento) oltre la perdita del ferro sequestrato.

Art.38°

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da Agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni del Cap. IV L.C.P. n° 383 avvertendo che il Sindaco si intende sostituito il Presidente dell'Amministrazione.

Art. 39°

Saranno soggette alle pene di polizia sancite dal C.P. delle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli Usi Civici collettivi.

Art. 40°

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto di 40 articoli si farà ricorso alle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

Bazzano Sup. di Spoleto 20-10-1974

IL PRESIDENTE
Binanni Lenio

IL SEGRETARIO
Ottavi Gustavo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

I N D I C E

CAPITOLO I° - Costituzione e Scopi _____ pag. 1

CAPITOLO II° - Patrimonio _____ pag. 3

CAPITOLO III° - Amministrazione _____ pag. 4

CAPITOLO IV° - Diritto di utenza ed Utenti _____ pag. 7

CAPITOLO V° - Contravvenzioni _____ pag. 9

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNANZA AGRARIA DI SILVIGNANO

S p o l e t o

BOZZA DI NUOVO S T A T U T O

li luglio 1988

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO I°

Costituzione e scopi

Art. 1

La Comunanza Agraria di Silvignano,che ha sede nella frazione di Silvignano in Comune di Spoleto,è stata costituita con Decreto del Tribunale di Spoleto del 24.7.1897 notificato il 31.5.1902.

Essa si governa con il presente Statuto e con le norme della Legge 16.6.1927 n° 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26.11.1928 n° 332,nonchè con le vigenti disposizioni,in quanto applicabili,della Legge Comunale e Provinciale e relativo Regolamento,e delle Leggi Regionali.

Art. 2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale davanti all'Autorità Amministrativa e Giudiziaria.
b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio,al godimento diretto ed indiretto di esso ed alla tutela dei diritti degli utenti per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civici.
c) di promuovere,di curare e di vigilare la utilizzazione dei boschi e pascoli,il loro razionale governo,tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore,e secondo un piano economico,in accordo con i competenti organi tecnici forestali.
d) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:
   1- per l'Amministrazione;
   2- per il miglioramento del patrimonio:
   3- per il miglioramento dei servizi pubblici della frazione ove ha sede la Comunanza,in accordo con l'Amministrazione comunale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4- per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Art. 3

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dalla vendita dei boschi giunti a maturazione,dalla tassa di utenza,dalla tassa legnatico,dalla tassa pascolo,dall'affitto delle tartufaie,dei capanni da caccia,ecc..

Art. 4

La vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potrà effettuare soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti,dopo assicurato cioè a ciascuno di questi l'esercizio dei diritti di uso civico contenuto nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via eccezionale,un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici.

Art. 6

E' assolutamente vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia della comunanza.

CAPITOLO II°

Patrimonio

Art. 7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai beni immobili che nel catasto rustico del comune di Spoleto si trovano intestati alla Comunanza di Silvignano e per essa di naturali del luogo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 8

Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili di domicilio collettivo appartenenti alla Comunanza,come pure di tutti i titoli,atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario,da inviare in duplice copia agli Organi Regionali di Controllo,sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Art. 9

La comunanza non potrà senza autorizzazione degli organi regionali di controllo,alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Art. 10

Tutte le alienazioni,affittanze e locazioni di beni,vendite di boschi od altro,dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla Legge e dal Regolamento sulla Contabilità dello Stato.

Art. 11

Nelle aste,licitazioni o trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri a parità di condizioni.

CAPITOLO III°

Amministrazione

Art. 12

Sono Organi della Comunanza:

1- l'Assemblea degli utenti;

2- Il Consiglio di Amministrazione;

3- Il Presidente:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 13

Il Presidente è scelto tra gli utenti ed è eletto dall'Assemblea dei medesimi, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n° quattro membri scelti tra gli utenti ed eletti dall'Assemblea nella stessa seduta in cui è eletto il Presidente.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione i fratelli, il suocero ed il genero, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito in tutte le sue funzioni dal Consigliere anziano.

Art. 14

Tutte le votazioni dovranno essere effettuate con le modalità di cui all'apposito regolamento da adottarsi con le norme di cui all'art. 38.

Art. 15

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 5 anni e possono sempre venire riconfermati per un eguale periodo di tempo.

I membri del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dal mandato e vengono surrogati.

Il Consigliere nominato in surroga con le modalità di cui al T.U. 1960 n° 570 dura in carica quanto avrebbe durato il Consigliere surrogato.

Il Presidente e i Consiglieri esercitano il loro ufficio gratuitamente:
avranno diritto soltanto al rimborso delle spese vive tutte le volte che, per affari inerenti alla associazione, dovessero portarsi fuori del territorio della frazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 16

Il Presidente:

1) rappresenta la Comunanza;
2) spedisce gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli utenti;
3) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea;
4) propone le materie da trattarsi nelle adunanze;
5) esegue le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e firma gli atti relativi agli interessi della Comunanza;
6) stipula i contratti;
7) provvede a far osservare lo Statuto Sociale ed i Regolamenti;
8) rappresenta la Comunanza in giudizio sia come convenuto e fà gli atti conservativi dei diritti di essa;
9) mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e gli Organi Regionali e Territoriali;
10) soprintende agli uffici amministrativi;
11) assiste agli incanti.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione:

1) delibera intorno all'erogazione delle spese ordinarie previste in Bilancio;
2) forma il progetto di bilancio di previsione;
3) promuove le azioni possessorie;
4) decide circa la esecuzione di opere di carattere straordinario non eccedenti la spesa di £. 5.000.000;
5) decide circa l'alienazione dei tagli boschivi;
6) decide circa le affittanze e le locazioni che abbiano una durata non superiore al quadriennio;
7) delibera su tutti gli oggetti che interessano l'Amministrazione delle Comunanze analogalmente a quanto compete alla Giunta presso le Amm.ni comunali, semprechè ciò non sia in contrasto con quanto sancito dal presente Statuto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 18

L'Assemblea degli Utenti si riunisce:

1- ordinariamente:due volte l'anno:una per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per il rinnovo delle cariche;

in ottobre per l'approvazione delle variazioni alla lista degli utenti;

2- straordinariamente:tutte le volte che il Consiglio di amministrazione od 1/3 degli utenti in carica lo dovesse richiedere:

L'Assemblea degli utenti:

- determina le tariffe per l'applicazione della tasse legnatico,di utenze,di pascolo,ecc.
- approva il piano economico per la utilizzazione dei boschi;
- approva i Regolamenti;
- decide circa l'alienazione dei beni mobili ed immobili,e le affittanze e locazioni di durata superiore ai 4 anni;
- approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- decide circa la formazione delle liste degli utenti e sulle necessarie variazioni;
- decide circa le liti e chiede l'autorizzazione a stare in giudizio;
- delibera su tutti gli altri argomenti che non sono di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i revisiri dei conti;
- delibera su tutti gli oggetti che interessino l'Amm.ne della Comunanza analogalmente a quanto compete al Consiglio presso le amministrazioni comunali;
- decide se ammettere alle riunioni assembleari su proposta del Consiglio di Amministrazione persone qualificate estranee alla comunanza,senza diritto di voto,per trattare specifici argomenti;
- determina l'eventuale corrispettivo dovuto dagli utenti ai sensi dell'art. 5 per l'esercizio degli usi civici consentiti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 19

Per la convocazione del Consiglio,per la pubblicazione delle delibere,il loro invio agli Organi Tutori,la loro esecutività ed approvazione si richiamano,in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale 4/2/1915 n° 146 e successive integrazioni e modifiche e del relativo regolamento:

Perchè si possa validamente deliberare è necessaria la presenza:

1 - In Assemblea:della metà più uno degli iscritti nella lista degli Utenti,in prima convocazione,e di 1/3 in seconda convocazione;

2 - In Consiglio di Amministrazione:di almeno tre membri compreso il Presidente.

Le riunioni in seconda convocazione dovranno essere effettuate a distanza non minore di un'ora dalla prima convocazione, se convocata nello stesso giorno;

Per la disciplina delle votazioni si applicheranno le norme di cui all'Art. 296 del T.U. 1915.

Art. 20

La comunanza avrà un segretario ed un Esattore-Tesoriere.

Le rispettive condizioni economiche saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Il segretario assistente alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Utenti. Compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza di ufficio. Compila i mandati di pagamenti e le reversali di incasso,svolge la contabilità e compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornata.Custodisce l'archivio e le carte di ufficio. E' tenuto a eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 22

L'Esattore-Tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali con i diritti e gli obblighi derivanti dalla Legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola ad apposito Istituto bancario, verso compenso da determinarsi con apposito atto deliberativo. Il Tesoriere terrà sotto la propria responsabilità costantemente aggiornati i libri contabili e di cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dall'Autorità Giudiziaria o Tutoria.

Art. 23

Il tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio (cioè il 31/12) e deve rispondere all'inesatto per l'esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i comuni.

Il conto prima di essere sottoposto all'assemblea degli utenti deve essere esaminato da n° 3 revisori, scelti dall'Assemblea, anche tra gli stessi utenti.

I revisori dei conti durano in carica 5 anni e svolgono il mandato gratuitamente.

Art. 24

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 25

L'amministratore che intraprendesse o sostenere liti senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte della Autorità Tutoria,è responsabile in proprio delle spese e dei danni che derivano allAmministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate,o ne contrae l'impegno,ne risponde personalmente,giusta le norme della Legge Comunale Provinciale e relativo Regolamento.

Art. 26

Per tutti gli altri doveri e responsabilità,sia dell'Amministrazione che del personale,si applicano le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni Comunali.

Art. 27

Il diritto di utenza da la facoltà di poter pascere, legnare,raccogliere la legna morta,far la frasca per mangime e ghiandere,nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale dei piani economici dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dalla Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori,le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art. 28

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici,per reintegra di occupazione per affrancazione o per qualsiesi altro titolo perverranno alla Comunanza in esecuzione della Legge 16 giugno 1927,n° 1776 saranno sottoposti,al pari dei boschi del-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

la stessa in precedenza posseduti a regolamento di uso civico,a termine del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n° 332 conservate le norme dell'art. 62 della vigente Legge Comunale e Provinciale,in quanto applicabili.

Art. 29

Fanno parte della Comunanza,e ne esercitano i diritti di utenza,tutti i capi famiglia che abbiano nella frazione di Silvignano residenza e domicilio stabile da almeno 10 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi dell'art. 2 e 32 del R.D. 2/12/1929 n° 2132.

Il periodo di residenza e domicilio è ridotto ad anni uno per coloro che hanno precedentemente perduto il diritto a seguito di trasferimento.

Il diritto di utenza si perde con il cambiamento della residenza e/o domicilio.

La reiscrizione per coloro che avevano effettuato la rinuncia all'utenza,può avvenire dopo che siano trascorsi almeno 5 anni e sia sempre rimasto residente e domiciliato.

Art. 30

Sono da considerarsi capi famiglia da inserirsi nell'albo degli utenti:

a) i coniugi e i vedovi con o senza prole;
b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
c) il figlio maggiorenne dell'utente morto,quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
d) il maggiore di età,in genere,che dimostri di vivere stabilmente divido dalla famiglia paterna.

Art. 31

Il presidente della Comunanza cura che sia tenuta costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi:cognome,nome,paternità,professione,data di iscrizio-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ne di qualità di utente capo famiglia,numero nome ed età dei componenti la famiglia. La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunità.

Art. 32

Nel mese di ottobre l'Assemblea procederà alla revisione della lista degli Utenti,cancellando coloro che ne abbiano perduti i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione,ed abbiano i requisiti voluti nonchè le indicazioni contenute nel precedente art. 30.

Art. 33

La cancellazione,tranne quella per morte,ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni dovranno essere deliberate dall'Assemblea degli utenti e notificate agli interessati entro trenta giorni dalla data della decisione.

CAPITOLO IV

Contravvenzioni

Art. 34

E' proibito senza espressa autorizzazione degli Organi Forestali compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiesi genere nei boschi;
b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;
c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti,semplici da capitozza o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in matricinati e semplici;
d) asportare le deiezioni degli animali;
e) introdurre il bestiame,di qualsiesi genere,nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;
f) abbattere frutte,steccionate,muri a secco ed altri ripari per qualsiesi motivo;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

g) raccogliere erba,strame,semi ed altro nei boschi di recente taglio e di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade carrozzabili;

i) introdurre al pascolo bestiame non di proprietà degli utenti.

Art. 35

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio ed abbattere alberi o rami.

Art. 36

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale delle Leggi dello Stato e della Regione dell'Umbria, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e dal Regolamento della Comunanza che potrà essere adottato dall'Assemblea degli Utenti,i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Art. 37

Qualsiesi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata con la maggioranza dei 2/3 degli utenti iscritti.

Art. 38

Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto saranno approvati i regolamenti per la sua applicazione.

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno della sua approvazione da parte degli Organi Tutori.

Per la predisposizione dei regolamenti di applicazione del presente Statuto viene nominata una commissione composta dagli Utenti.
(minimo n? 5 Utenti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNANZA AGRARIA

di Bovara

PROVINCIA DI PERUGIA

STATUTO REGOLAMENTO - TIPO

PER LE

Comunanze Agrarie della Provincia di Perugia

REALE STABILIMENTO
POLIGRAFICA SALVATI - S. A.
FOLIGNO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1735 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Si premetteranno notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti.

CAPITOLO I.
Costituzione e scopi.

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Rovara
ha sede in frazione di Rovara
del Comune di Terni
è stata costituita con [1] atto 18-6-1895 approvato nella G. P. A. nella seduta del 12 Giugno 1896

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R. D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

---

[1] Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelli che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

La Comunanza fu costituita in data 18 Aprile 1896 fra il godimento dei beni e diritti appartenenti per indivisa alle famiglie componenti la Comunanza stessa. Detti beni furono acquistati alla pubblica asta tenuta il 23-8-1883 avanti alla R. Pretura di Terni e il 21-8-1887 fanno il R. Demanio e poi con atto a Repertorio del Notaro di Terni Leonardo Cleofilla in data 9-5-1891.

I beni acquistati mediante pubblica asta come sopra è stata fatta la Comunanza con atto in Data 15-5-1929 a rogito del Notaio Mario Vincenzo di Terni registrato a Foligno il 1-6-1929 N. 1304 Mod. I. Vol. 110.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1736 / 2332

della frazione ove ha sede la Comunanza, d'accordo con l'Amministrazione del Comune;

4°) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi,[1] dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi sui beni dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi dalla G. P. A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dall'art. 31 del C. C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorve-

[1] Si tratta di terreni già goduti da utenti abusivamente; con questa disposizione si viene a regolare il godimento fin' ora abusivo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1737 / 2332

CAPITOLO III.
Amministrazione.

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti ~~e nominato dal Prefetto~~. *al voto dell'assemblea generale degli utenti*

ART. 13.

Il Presidente viene assistito da una Consulta composta di 4 membri ~~scelti dal Prefetto tra i terne proposte dagli utenti~~, che ~~saranno convocati dal Presidente stesso per la compilazione delle medesime~~. *eletti dall'assemblea generale degli utenti.*

ART. 14

Il Presidente e la Consulta durano in carica 4 anni ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il consultore nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consultore surrogato.

ART. 15.

Il Presidente rappresenta la Comunanza, provvede all'Amministrazione ed al suo regolare funzionamento, delibera su tutti gli affari che interessano la Comunanza; convoca la Consulta, promuove, ove occorra, la modifica o l'integrazione delle norme statutarie, nomina, sospende e licenzia gli impiegati, salariati, provvede all'osservanza, da parte degli

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1738 / 2332

e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 19.

L'Esattore-Tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-Tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G. P. A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa, che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dal Segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dalla R. Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 20.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coin-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1739 / 2332

cidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo avere esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 21.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

ART. 22.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, o ne contrae l'impegno, ne risponde personalmente, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 23.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1740 / 2332

ART. 26.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 25

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927 - n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. 11 del Regolamento anzi accennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 26

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione ~~e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza~~ stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Art. 27

Quei frazionisti, che pur non avendo i 5 anni, ma i venticinque stabili nella frazione, vorranno esercitare il godimento del diritto di uso civico dovranno presentare domanda di cui sopra e saranno tenuti al pagamento del tributo della loro quota per gli altri tributi fino al raggiungimento del diritto di cui al precedente articolo 26

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1741 / 2332

ART. 28

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

ART. 29

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART. 30

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 28, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° dell'anno successivo, fino a pagamento di una tassa d'ingresso di £ 50 per una sola volta.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1742 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 36.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda L. 50 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e L. 10 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino, e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 37.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 38.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2° della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934 n. 383, avvertendo che al Podestà si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 39.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle Prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1743 / 2332

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 62 del 20 dicembre 1995

Spedizione in abbonamento postale/50%

137

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA **PERUGIA - 20 dicembre 1995** *Prezzo L. 1.400 (IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 novembre 1995, n. **8479.**

Università agraria di Coste in comune di Trevi. Approvazione dello statuto-regolamento.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 novembre 1995, n. **8479.**

Università agraria di Coste in comune di Trevi. Approvazione dello statuto-regolamento ..... Pag. 4

ALLEGATO

**UNIVERSITÀ AGRARIA DI COSTE
IN COMUNE DI TREVI
STATUTO-REGOLAMENTO**

CAPO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - *Costituzione* ..... » 6
Art. 2 - *Scopi* ..... » 6
Art. 3 - *Finalità sociali* ..... » 6
Art. 4 - *Consorzi* ..... » 6
Art. 5 - *Proventi* ..... » 6
Art. 6 - *Affitto ad utenti* ..... » 6
Art. 7 - *Affitto pascoli esuberanti* ..... » 6
Art. 8 - *Corrispettivo per usi civici* ..... » 6
Art. 9 - *Divieto di ripartire proventi* ..... » 7

CAPO II
PATRIMONIO

Art. 10 - *Patrimonio* ..... » 7
Art. 11 - *Inventario* ..... » 7
Art. 12 - *Alienazioni* ..... » 7

CAPO III
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ AGRARIA

Art. 13 - *Organi dell'Università agraria* ..... » 7
Art. 14 - *Assemblea generale degli utenti* ..... » 7
Art. 15 - *Compiti dell'Assemblea* ..... » 8
Art. 16 - *Consiglio di amministrazione* ..... » 8
Art. 17 - *Il Presidente* ..... » 8
Art. 18 - *Vice Presidente* ..... » 8

CAPO IV
ELEZIONI

Art. 19 - *Elettorato attivo e passivo* ..... » 8

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1745 / 2332

Allegato «A»

UNIVERSITÀ AGRARIA DI COSTE

STATUTO - REGOLAMENTO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

UNIVERSITÀ AGRARIA DI COSTE IN COMUNE DI TREVI

STATUTO - REGOLAMENTO

CAPO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.
Costituzione.

L'Università agraria di Coste ha sede nella frazione omonima in comune di Trevi. È stata costituita con verbale n. 1 del 14 ottobre 1895.

Essa si amministra col presente statuto regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81 nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Scopi.

L'Università agraria di Coste ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'autorità amministrativa che davanti all'autorità giudiziaria;

2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;

4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente organo regionale;

5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

Art. 3.
Finalità sociali.

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4.
Consorzi.

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, l'Università agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti consorzi saranno regolati da specifico statuto - regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 5.
Proventi.

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'amministrazione si ricavano:

— dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

— dall'affitto di fabbricati;

— dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;

— dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;

— dalla tassa sociale a carico degli utenti;

— dalla tassa sul bestiame posseduto, di età superiore a 10 mesi;

— dalla tassa sul bestiame posseduto oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;

— dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;

— da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6.
Affitto ad utenti.

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7.
Affitto pascoli esuberanti.

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice civile.

Art. 8.
Corrispettivo per usi civici.

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9.

Divieto di ripartire i proventi.

È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II
PATRIMONIO

Art. 10.

Patrimonio.

Il patrimonio dell'Università agraria è costituito dai seguenti beni immobili:

a) terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto edilizio urbano e rustico del Comune di Trevi come segue:

— Partita catastale n. 738 di Ha 686.13.70;

— Partita catastale n. 5266 di Ha 22.73.10;

— Partita catastale n. 2784 di Ha 19.95.00 in comproprietà con la Comunanza agraria di Manciano; è stata venduta anche se catastalmente risulta in carico;

— Partita catastale n. 5267 al foglio 37 particella n. 47 di Ha 0.16.50, quota in comproprietà pari a 3/6;

— Partita catastale n. 5268 al foglio 37 particella n. 116 di Ha 0.03.90, in contestazione;

b) fabbricati:

— Cappella sita in località «Casette»;

— Rifugio per pastori «Casetta di Ciccaglia»;

— Rifugio per pastori a «Pozzo di mezzanotte»;

— Sede dell'Ente (ex edificio scolastico).

Art. 11.

Inventario.

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Università agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Università agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12.

Alienazioni.

L'Università agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III
ORGANI DELLA UNIVERSITÀ AGRARIA

Art. 13.

Organi dell'Università agraria.

Sono Organi dell'Università agraria:

1) l'Assemblea generale degli utenti;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14.

Assemblea generale degli utenti.

L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15.

Compiti dell'Assemblea.

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

1) l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;

2) l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;

3) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;

5) la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;

6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;

7) l'assunzione di prestiti;

8) la nomina dei revisori dei conti;

9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;

10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di amministrazione spetta:

1) di eleggere nel proprio seno il vice presidente;

2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea generale degli utenti;

3) di proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

4) di nominare il segretario dell'Ente.

Art. 17.

Il Presidente.

Spetta al presidente:

1) rappresentare legalmente l'Ente;

2) convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;

3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;

4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;

5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

6) è facoltà del presidente di delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Vice presidente.

Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV
ELEZIONI

Art. 19.

Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini — iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente — così come individuati dall'art. 42.

Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

1) di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;

2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;

3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20.

Elezione del Consiglio di amministrazione.

Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;

2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

a) presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'ufficio regionale competente;

b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;

c) segretario, possibilmente il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

3) aggiornare la lista degli utenti;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

5) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;

6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Art. 21.

Modalità elettorali.

L'elezione del Consiglio di amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di presidente e per quella di consigliere, dovranno essere presentate al segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualità in cui non si sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20 per cento degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22.

Insediamento del Consiglio di amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice presidente.

Art. 23.

Votazioni.

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le votazioni dovranno essere effettuate a scrutinio segreto.

CAPO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 24.

Controllo sugli atti.

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi.

L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25.

Responsabilità degli amministratori.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 26.

Segretario.

L'Amministrazione dovrà avere di norma un segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e deve, comunque, provvedere:

1) alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2) al disbrigo della corrispondenza;

3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;

4) alla compilazione dei ruoli;

5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto-regolamento;

6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Deliberazioni.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal presidente e dal segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità.

È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29.

Contenzioso.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3° e 4° comma del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

CAPO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30.

Bilancio di previsione.

Il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 31.

Tesoriere.

L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal presidente, dai consiglieri, dal segretario e dai sindaci revisori, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'autorità giudiziaria.

Art. 32.

Doveri del tesoriere.

Il tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33.

Gestione di bilancio.

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

1) il giornale cronologico di cassa;

2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;

3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;

4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34.

Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35.

Avanzo di amministrazione.

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati — previa deliberazione del Consiglio di amministrazione — per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto - regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36.
Conto consuntivo.

Il conto consuntivo è deliberato dalla Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37.
Revisori dei conti.

I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, nè coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII
DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38.
Diritti di utenza.

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39.
Limitazioni.

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40.
Azione popolare.

Ciascun utente, può a suo rischio e pericolo, far valere le azioni e i ricorsi amministrativi che spettano alla Università agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 41.
Estensione della disciplina.

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Università agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42.
Utenti.

Sono da considerarsi utenti i nuclei famigliari residenti dal almeno 5 anni nella frazione di Coste.

Sono altresì ammessi al diritto di utenza i nuclei famigliari di cui almeno un componente sia discendente da famiglia di utenti o che siano stati utenti in passato, che possiedono e conducono terreni agricoli e/o che possiedono abitazioni, anche secondarie, nella frazione.

Lo stesso nucleo famigliare non potrà usufruire dell'utenza di più Università agrarie o Enti similari.

I nuclei famigliari saranno rappresentati da:

1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne;

2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

Art. 43.
Lista degli utenti.

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44.
Denuncia del bestiame.

Entro il mese di maggio gli utenti devono presentare al presidente la denuncia del bestiame che si vuole immettere al pascolo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 45.

Compilazione ruoli tassa pascolo.

Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Università agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 46.

Operazioni vietate.

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;

2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;

3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;

4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;

6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;

7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;

8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

Art. 47.

Ammende.

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48.

Accertamento infrazioni.

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 49.

Contravventori.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50.

Rinvio.

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente regolamento composto di cinquanta articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

* * *

Il presente statuto-regolamento è stato adottato dalla Assemblea generale degli utenti con deliberazione 24 ottobre 1993, n. 11, resa esecutiva con decisione 15 novembre 1993, n. 17325 e 30 ottobre 1994, n. 11, resa esecutiva con decisione 28 dicembre 1994, n. 1928 ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione 3 novembre 1995, n. 8479.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

CAPO I

ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

ART. 1 - Il diritto all'esercizio degli usi civici sul patrimonio dell'Università agraria di Coste spetta a quanti risultino iscritti nella lista degli utenti.

ART. 2 - Per quanto non previsto nel presente regolamento in materia di gestione di boschi e pascoli si fa riferimento alla vigente normativa (R.D. 3267/23 e L.R. 32/81 con annesso regolamento) e in materia di tartuficoltura (L. 752/85 e legge regionale 6/94).

ART. 3 - La raccolta della legna secca, limitata ai bisogni famigliari, dovrà farsi a mano, senza l'uso di motoseghe e decespugliatori. Per diritto di raccolta di legna secca si intende la raccolta di ramaglia di pezzatura non superiore a 10 cm. di diametro. La legna morta che supera tali dimensioni non può essere raccolta né asportata.

ART. 4 - Nei terreni boschivi o cespugliati del patrimonio dell'Università è vietato l'accesso con attrezzi da taglio senza speciale permesso del presidente.

ART. 5 - La raccolta dell'erba nei boschi dovrà farsi a mano o con il falcetto a mano ed è libera in tutte le zone boschive ad eccezione delle zone in rinnovazione rese note con avviso dal presidente.

ART. 6 - La raccolta dello strame nei boschi dovrà farsi esclusivamente con rastrelli di legno, evitando di intaccare la cotenna erbosa. La raccolta potrà essere ripetuta nello stesso luogo soltanto dopo tre anni.
Le infrazioni ai sopracitati articoli 3, 4 e 5 saranno punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

ART. 7 - La raccolta dei tartufi nei terreni gravati da usi civici è riservata agli utenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza del contratto in essere. Essi dovranno essere in regola con le prescrizioni della legge regionale e saranno sottoposti al pagamento di un corrispettivo determinato precedentemente in maniera globale. In assenza di richieste si potrà indire un'asta pubblica con il sistema della candela vergine e comunque l'utente avrà il diritto di prelazione.

ART. 8 - Oltre a quanto previsto dall'art. 8 dello statuto, con deliberazione dell'Assemblea generale degli utenti, potrà essere stabilita una quota sociale che ciascun nucleo famigliare utente dovrà pagare all'Università ogni anno. Questa quota sarà commisurata alle effettive necessità dell'Ente.

CAPO II

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 9 - Entro il mese di gennaio di ogni triennio il Consiglio di amministrazione, avvalendosi anche della eventuale competenza degli utenti, determina il piano di utilizzazione dei boschi appartenenti all'Università, assegnando il quatitativo di legna per uso civico necessario al fabbisogno annuale dell'utenza.

ART. 10 - Il Consiglio, entro il mese di ottobre di ogni anno, dovrà procedere nel modo seguente:

a) se l'assegnazione è di bosco ceduo, dividerà in lotti la superficie assegnata al taglio;

b) se l'assegnazione è di bosco di alto fusto, uno stesso numero verrà segnato su tante piante quante ne occorreranno per raggiungere il quantitativo richiesto.

Il Consiglio dopo aver provveduto alla numerazione dei lotti di ceduo o delle piante di alto fusto, procederà alla estrazione a sorte ed alla assegnazione dei numeri a ciascun utente.

ART. 11 - Le operazioni di taglio, allestimento, trasporto e accatastamento della legna verranno eseguite direttamente dagli utenti o da persona da essi incaricata.

ART. 12 - Gli utenti che, decorso il periodo utile per il taglio del bosco, non avranno ultimato i lavori di utilizzazione, non avranno diritto ad ulteriori assegnazioni di bosco al taglio, se non dopo aver completato il taglio del precedente lotto, da effettuarsi comunque, a pena di decadenza del diritto, entro l'anno sucessivo a quello dell'assegnazione.

ART. 13 - È assolutamente vietato ogni commercio del legname proveniente dal taglio di bosco per uso civico.
L'infrazione al presente articolo sarà punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000.

CAPO III

USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 14 - Il Consiglio di amministrazione, avvalendosi anche della eventuale competenza degli utenti:

a) determina il numero massimo del bestiame che potrà caricarsi sul patrimonio pascolivo; nel caso in cui la quantità di animali, per i quali viene richiesta l'immissione al pascolo, superi il carico massimo previsto, ciascun nucleo famigliare richiedente avrà diritto ad immettere al pascolo un numero di animali risultante dalla seguente divisione: carico massimo previsto diviso il numero dei nuclei famigliari richiedenti. Il bestiame in eccedenza, non potrà essere immesso al pascolo;

b) stabilisce annualmente per i pascoli posti ad altitudine superiore agli 800 metri, e previo accertamento delle condizioni di sviluppo dell'erba, l'epoca della monticazione e della demonticazione del bestiame, entro i limiti consentiti dalla richiamata normativa;

c) determina i lavori necessari per la conservazione e per il miglioramento della produzione del patrimonio pascolivo, sorvegliandone il corso e l'esecuzione;

d) stabilisce e fa adottare i più razionali sistemi di concimazione:

— irrigazione concimante;

— spargimento del letame a mezzo di operai o mezzi meccanici;

e) predispone le misure sanitarie atte a prevenire od a limitare i danni causati dalle malattie cui può andare soggetto il bestiame immesso al pascolo, seguendo al riguardo le istruzioni impartite dalla ULSS;

f) provvede infine a tutto quanto necessario per rendere il patrimonio pascolivo sempre più produttivo, in modo da trarne il maggior utile possibile.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il Consiglio di amministrazione stabilisce ogni anno la data di entrata nei pascoli estivi, da determinare a seconda dell'andamento stagionale. La cessazione dei pascoli è stabilita al 31 ottobre.

ART. 15 - Ogni anno, entro il mese di maggio, gli utenti dovranno dichiarare all'Ufficio di segreteria dell'Ente, il numero, la specie e la quantità di bestiame che si intende immettere al pascolo, per essere assoggettati al pagamento della tassa di pascipascolo prevista.

La mancata dichiarazione comporterà il pagamento del doppio della quota prevista a ruolo.

Gli animali acquistati dopo il quindici di maggio o durante la stagione pascoliva, potranno essere immessi al pascolo qualora non sia stato raggiunto il limite di carico massimo previsto. Detti animali non potranno essere ammessi al pascolo senza il certificato sanitario attestante la loro provenienza e la loro immunità da malattie contagiose.

ART. 16 - È vietato agli utenti di introdurre al pascolo bestiame altrui sotto forma di falso acquisto e bestiame in soccida non appartenente ad utenti.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda pari al doppio della quota prevista a ruolo oltre all'obbligo di trasferimento del bestiame non appartenente ad utenti.

ART. 17 - Qualora le possibilità di pascolo si presentassero superiori al fabbisogno del bestiame degli utenti, il Consiglio di amministrazione con atto deliberativo assegnerà l'eventuale eccedenza in affitto a coloro che ne faranno richiesta fino al raggiungimento del carico massimo previsto.

ART. 18 - La tassa di pascipascolo verrà annualmente stabilita con apposita deliberazione dal Consiglio di amministrazione, da sottoporsi all'approvazione dell'autorità tutoria e verrà riscossa a ruolo dal Tesoriere dell'Ente.

ART. 19 - Tutti gli aventi diritto all'uso civico di pascolo potranno immettere e mantenere i propri animali al pascolo nei terreni dell'Ente, osservando le norme stabilite nel presente regolamento.

ART. 20 - Tutti gli animali sono temporaneamente esclusi dal pascolo dai terreni dell'Ente che siano stati sottoposti a taglio generale o parziale od a ricostruzione perché molto radi, deperiti o danneggiati; in tal caso il presidente autonomamente o per richiesta degli organi di vigilanza, e comunque con il loro parere, sospende il pascolamento. Sono pure escluse dal pascolo quelle plaghe di terreno nelle quali la cotenna erbosa va impoverendosi e ciglionandosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità.

Le zone bandite al pascolo saranno rese note con avviso dal presidente.

ART. 21 - Il bestiame dovrà essere custodito e sorvegliato da pastori adulti ed idonei.

È assolutamente vietato il pascolo vagante. I contravventori saranno passibili di un'ammenda pari al doppio della tassa pascolo, da versarsi alla tesoreria dell'Ente, ed in caso di recidiva, oltre al pagamento dell'ammenda, verrà inflitta anche la sospensione temporanea dell'uso del pascolo, per disposizione del presidente.

CAPO IV
UTENZA

ART. 22 - I nuovi utenti saranno assoggettati ad una tassa di iscrizione o reiscrizione, revisionabile di anno in anno da parte del Consiglio di amministrazione.

ART. 23 - Il componente del nucleo famigliare che chiederà di essere iscritto nella lista degli utenti a seguito del decesso del rappresentante del nucleo, non sarà assoggettato a tassa di iscrizione, in quanto non è da considerare come una «nuova utenza» ma come prosieguo della precedente in successione naturale.

ART. 24 - Nella richiesta di iscrizione nella lista degli utenti, l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che i componenti del proprio nucleo familiare non sono già utenti di altre Università agrarie o Enti similari.

ART. 25 - Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme legislative in vigore.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale degli utenti con atto deliberativo 24 ottobre 1993, n. 11.

Dr. RAFFAELE BISCONTINI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa Grafica Salvi - Perugia

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1995, n. **8479.**

Università agraria di Coste in comune di Trevi. Approvazione dello statuto-regolamento.

N. 8479. Deliberazione della Giunta regionale 3 novembre con la quale si approva lo statuto-regolamento e il regolamento per l'esercizio degli usi civici della Università agraria di Coste, in comune di Trevi, nel testo che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale composto da n. 50 articoli e da 17 pagine.

Allegato A

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Università agraria di Coste in comune di Trevi. Approvazione dello statuto-regolamento.**

Visto l'art. 20 del Regolamento interno della Giunta regionale;

Premesso che le Associazioni agrarie di uso civico sono rette da statuti e regolamenti previsti e disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino degli usi civici, con riferimento alla legge comunale e provinciale e che solo alcune delle Associazioni agrarie dell'Umbria hanno aggiornato tali statuti negli anni cinquanta sulla base di statuti-tipo predisposti dalle Prefetture di Perugia e Terni;

Preso atto che con il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni operato con i DD.P.R. 11/72 e 616/77 e con l'evoluzione della normativa di riferimento, in particolare con la riforma della autonomie locali (leggi 142/90 e 81/93) si è reso opportuno, se non necessario, adeguare gli statuti alla vigente disciplina;

Ricordato che, sulla base di tali premesse, è stato costituito, sia pure in maniera informale, un gruppo di lavoro, composto dal responsabile del settore usi civici di questa Giunta e da due dirigenti delle sezioni provinciali del CO.RE.CO.; il gruppo di lavoro ha prodotto una bozza di statuto-regolamento sia per le Associazioni agrarie che per Amministrazioni separate dei beni di uso civico; che tale bozza di statuto è stata sottoposta all'esame di tali enti nel corso di quattro incontri partecipativi svoltisi nella primavera del 1992 a Norcia, Terni, Foligno e Spoleto, recependo tutte le indicazioni fornite non in contrasto con la vigente normativa;

Premesso che l'assessore agli usi civici con nota del 12 giugno 1992 prot. n. 14055/IV, ha inviato alle Associazioni agrarie dell'Umbria tale proposta di nuovo statuto-regolamento da adottare in sostituzione di quelli in vigore risalenti agli anni '50 ed oltre;

Premesso inoltre che l'Ufficio foreste ed economia montana, a seguito di modifiche legislative intervenute in materia, con nota del 19 aprile 1994 prot. 7730/IV, ha inviato alle Associazioni agrarie dell'Umbria una richiesta di integrazione al suddetto statuto-regolamento;

Vista la richiesta in data 14 dicembre 1993 della Università agraria di Coste in comune di Trevi di approvazione definitiva dello statuto-regolamento e del regolamento per l'esercizio degli usi civici adottati con deliberazione dell'Assemblea generale degli utenti n. 11 del 24 ottobre 1993 sulla quale la Sezione di Perugia del CO.RE.CO. con decisione n. 17325 del 15 novembre 1993 non ha riscontrato vizi di legittimità;

Vista inoltre la richiesta in data 24 gennaio 1995 della stessa Università agraria di integrazione dello statuto-regolamento già adottato, approvata con deliberazione dell'Assemblea generale degli utenti n. 11 del 30 ottobre 1994 sulla quale la sezione di Perugia del CO.RE.CO. con decisione n. 19286 del 28 dicembre 1994 non ha riscontrato vizi di legittimità;

Preso atto che nell'allegato alla richiamata ns. nota del 19 aprile 1994 prot. 7730/IV contenente la stesura degli articoli modificati, all'art. 16 che ha variato la durata del mandato da cinque a quattro anni è stato, per mero errore materiale, indicato in «quattro» anziché in «cinque» il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, si ritiene pertanto necessario confermare in cinque il numero dei componenti di tale organo procedendo d'ufficio alla conseguente correzione;

Accertato che lo statuto-regolamento ed il regolamento per l'esercizio degli usi civici nella stesura approvata dall'Ente non risultano in contrasto con la proposta inviata dalla Regione e soprattutto con la vigente normativa di riferimento;

Ritenuto, per quanto di competenza, che sussistono gli elementi ed i presupposti perché la Giunta regionale deliberi:

1) di approvare lo statuto-regolamento ed il regolamento per l'esercizio degli usi civici della Università agraria di Coste nella proposta allegata al presente documento istruttorio per farne parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

3) di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto leg.vo 13 febbraio 1993, n. 40 così come modificato dall'art. 1 del decreto leg.vo 10 novembre 1993, n. 479.

Perugia, li 25 ottobre 1995

Il Responsabile del procedimento
dirigente di settore
f.to *Mario Fiorucci*

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNANZA AGRARIA DI MANCIANO

TREVI (Perugia) c.f. 82001830544

STATUTO - REGOLAMENTO

(approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti

con deliberazione n. 3 del 24/09/1995)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

" 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

" 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo
" 46- Legna di uso civico

Capo VII - Contravvenzioni

Art. 47 - Operazioni vietate
" 48 - Ammende
" 49 - Accertamento infrazioni
" 50 - Contravventori
" 51 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 1
Costituzione

La Comunanza Agraria di MANCIANO ha sede nella frazione di MANCIANO in Comune di TREVI. E' stata costituita con decreto n.23922 del 03/12/I897 del Prefetto di Perugia.

Essa si amministra con il presente Statuto-Regolamento, con le norme della legge 16 giugno I927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/I928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.1.I972 n.11 e D.P.R. 24/7/I977 n.616.

La Comunanza Agraria Manciano fu costituita per il godimento dei beni derivanti dall'affrancazione delle servitù di pascere e legnare esistenti sui fondi che una volta appartenevano alla villa e che furono in seguito ceduti dal governo pontificio al comune di Trevi e che nell'elenco delle servitù di legnare e pascere compilato dal Comune predetto in data 30/6/I889 trovansi intestate ai signori Bartolini Emidio e Luigi, Tosti Antonio, Francesconi F.lli, Mantucci F.lli, Manenti F.lli, e Della Porta Saverio.

ART.2
Scopi

La Comunanza Agraria di MANCIANO ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalità sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria è costituito dai seguenti beni immobili e/o mobili:

a) immobili e terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto edilizio urbano e rustico del Comune di TREVI come segue:
Partita Catastale n. 2783 Foglio n. == Particelle == Ha. 177.97.50;
Partita Catastale n. 2784, Ha. Ec 19.95.00.=
per una superficie complessiva di ha 197.92.50.

b) beni mobili: ////////.

ART. 11
Inventario

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

La Comunanza Agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:
1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:
1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21.
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica **quattro** anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:
1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
3) di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) di nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente:
1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6) è facoltà del Presidente di delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

1) di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
   b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
   c) segretario, il Segretario dell'Ente.

   Durante lo svolgimeno delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

   Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
3) aggiornare la lista degli utenti;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 21

Modalità Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato, tenendo conto,in quanto possibile,della legge 23/3/993 n.8I.

Le candidature,distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere,dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente(o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere,la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti,viene eletto il maggiore di età.

In mancanza di liste concorrenti,la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo n.tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti v alidi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualità in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti,si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni,l'Ufficio elettorale,presieduto dal suo Presidente,procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultatie alla proclamazione degli eletti.

Art. 22

Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi.

L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25
Responsabilità degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n.142.

Art. 26
Segretario

L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:
1) alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art.23 - 3^ e 4^ comma del D.L.2.3.1989 n.66 convertito nella legge 24.4.1989 n.144.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori , dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati -previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione- per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, nè coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel di-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

Ciascun utente può, a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1927, n.1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n.332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42

Utenti

Sono da considerarsi utenti ai fini dell'art.38 i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno cinque anni rappresentati da:

1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purchè maggiorenne e componente la famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica.

Il dirtto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

La famiglia che avrà perduto il diritto di utente perchè trasferitasi altrove lo riacquisterà allorchè torni a risiedere in Manciano.

I nuovi utenti sono tenuti al pagamento di un contributo di L. 100.000=,aggiornabile ogni anno dal Consiglio per le spese di amministrazione.

Sono inoltre da considerare utenti quei nuclei familiari che possiedono e conducono terreni agricoli, con annesse abitazioni,in proprietà,nella frazione di Manciano e che siano originari dalla frazione stessa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 43
Lista degli utent.

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di **novembre** gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

ART. 46
Legna di uso civico

Entro il 31 marzo di ogni anno gli utenti che lo desiderano debbono presentare al Presidente della Comunanza la domanda di assegnazione della partita di legna di uso civico per la stagione successiva.

Il Presidente provvederà ad acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, affinchè il taglio possa avvenire nei termini e con le condizioni previste dal regolamento d'uso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 47
Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 48
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 49
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 50
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 51
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente statuto regolamento è stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 3 del 24/9/95 resa esecutiva con decisione n. 14216/COREG del 23/09/1995 ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNANZA AGRARIA

DI

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNANZA AGRARIA
FIGGE
DI TREVI
(Perugia)

SOC. POLIGRAFICA F. SALVATI
Foligno - Firenze - Milano - Torino

COMUNANZA AGRARIA DI FIGGE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1775 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti

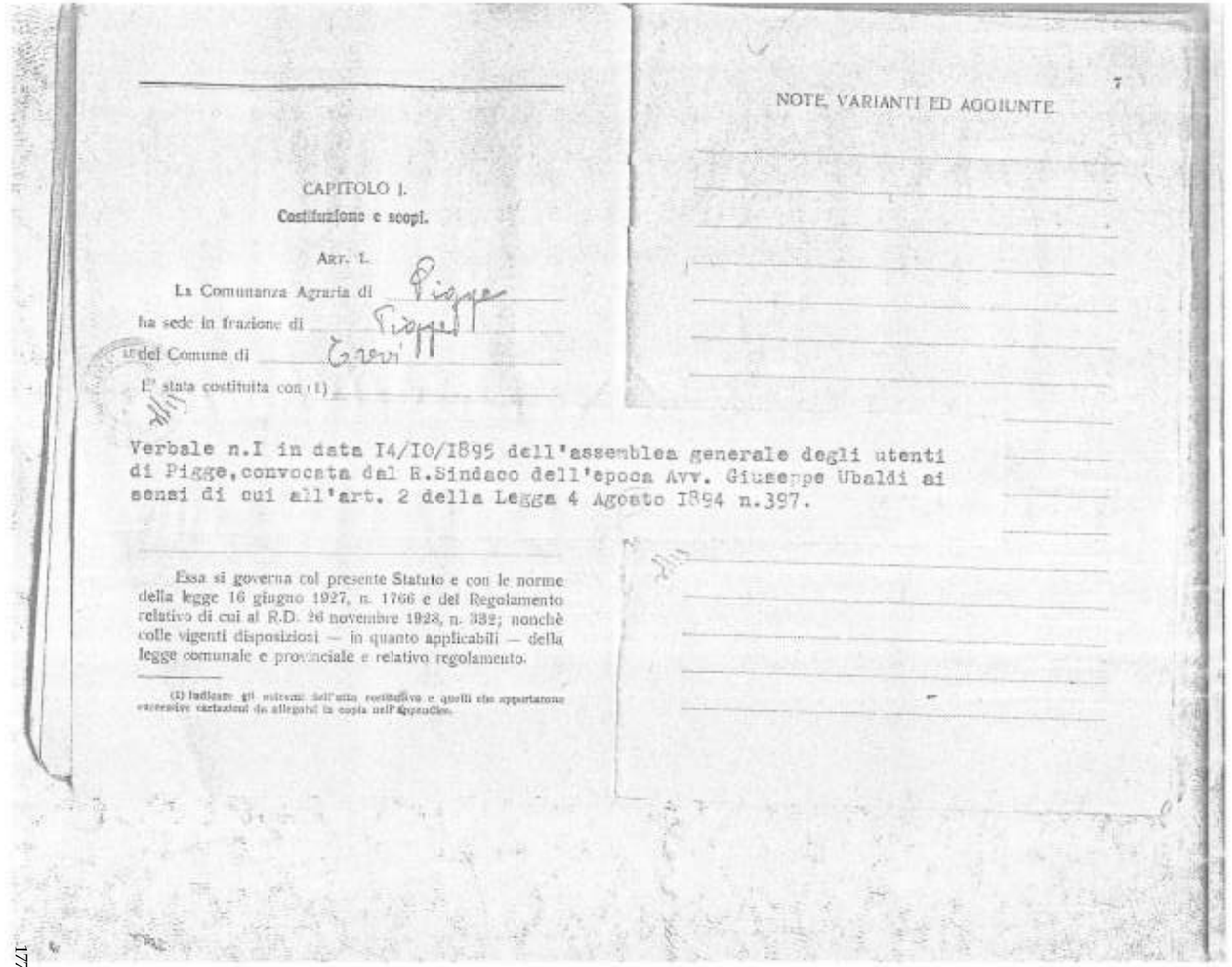
In un'epoca remota in territorio di Trevi e più precisamente nella Villa di Pigge esistevano vasti possedimenti appartenenti alla popolazione della Villa stessa.

Detti terreni si riferiscono a quelli concessi in enfiteusi perpetua dalla Sagra Congregazione del Buon Governo, come dall'Istromento del n notaro Antonio Bassetti di Roma in data 8 Agosto 1803. Altri sono quelli pervenuti al Comune di Trevi, per questa Associazione Agraria, dalla Cassa Ecclesiastica per le Cappelle in Pigge di S.Bernardino e S. Marco svincolate con atto privato autenticato dal notaro Domenico Arcangeli di Spoleto, del 24 Giugno 1893, approvato il 22 Luglio detto anno e registrato a Spoleto il 7 Agosto successivo al N.274 ecc.

Il dominio diretto dei beni appartenenti anticamente al Comune di Pigge spetta all'Opera Pia Conservatorio di S.Bartolomeo delle povere orfane già amministrati dalla Congregazione di Carità di Trevi che ha diritto di percepire dalla Comunanza Agraria di Pigge l'annuo canone di L.133,= avendone fatto acquisto dalla Commissione incaricata della dismissione del debito delle Comunità situate nelle provincie di primo recupero all'asta pubblica tenutasi in Roma il 20/11/1826 come risulta dal relativo verbale registrato il 26 detto mese e anno dal Preposto degli atti pubblici di roma al volume 69 pag.36 casella 6.

Oltre poi al pagamento di detto canone la Comunanza è obbligata anche ad erogare una egual somma e cioé di L.133,= per il mantenimento della chiesa parrocchiale di Pigge, come risulta dal precitato istromento Bassetti.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1776 / 2332



CAPITOLO I.

Costituzione e scopi.

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Pigge

ha sede in frazione di Pigge

del Comune di Gubbio

è stata costituita con (1)

Verbale n.I in data I4/IO/I895 dell'assemblea generale degli utenti di Pigge,convocata dal R.Sindaco dell'epoca Avv. Giuseppe Ubaldi ai sensi di cui all'art. 2 della Legge 4 Agosto I894 n.397.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelli che appartengono successive variazioni da allegarsi in copia nell'Appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1777 / 2332

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi (1) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto «passo» delle masserie, dall'affitto della cosidetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C. C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

---

(1) Si tratta di terreni già goduti da molti anni alternativamente; ora questa disposizione si viene a regolare il godimento fisso stabile.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1778 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della O.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

annullato con del. n. 6 del 29/6/72

Art.II bis.

Le monte non vanno riservate dall'8 Maggio al 15 Agosto di ogni anno. In tu[tto] periodo i fruituari non possono esercitare il pascolo sulle zone riserva[te] L'usufruttuario esercita il diritto di pascolo sulle montagne fino al 30 Set[tembre] di ogni anno.

Art. 11 bis

Le montagne e quelli relativi pascoli, delimitati a valle dalla strada delle "Biffe" ed a monte dal confine con il comune di Cumiana, possono essere dati in affitto e su questi essere esercitata la selvicoltura atta a eliminare ed impedire piante e specie della selvicoltura montana e selvicoltura pratica che si rende all'inizio di ogni anno.

(Articolo aggiunto con delibera n. 6 del 29/6/72 - annullata stessa!)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1779 / 2332

ART. 16.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 17.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 18.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1780 / 2332

sono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai prefetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

ART. 25.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

art. 26 bis.

Tutti coloro che acquisteranno o che in qualunque modo verranno a possedere beni sono soggetti al termine fissato per la denuncia, posto di cui all'art.25 e cioè dal . . . . . al . . . . . di cui sono, avranno l'obbligo di presentare domanda scritta all'ufficio di segreteria della Comunanza entro i termini dell'acquisto o dell'avvenuta [illegible]. Il beneficio sarà accordato [illegible]

art.26.

[illegible] fanno parte della Comunanza non esercitano dei diritti, anche gli abitanti [illegible] ti non ordinari della frazione, per cui qui i 5 anni saranno assoggettati [illegible] al pagamento di una maggiorazione di tale e bestiame pari al doppio di quella [illegible] pagata dagli utenti ordinari della frazione, ovvero se una terza d'importo, una volta tanto, stabilito dal Consiglio direttivo, valevole nel periodo che [illegible] entro il nuovo utente non sarà ammesso a fare uso degli utenti.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 27.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. 11 del Regolamento anzi cennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 28.

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 29.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugi e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1782 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1783 / 2332

Art. 40 bis.

E' fatto divieto ai non aventi diritto di utente di pascere e lavorare sul territorio della Comunanza. E' parimenti vietato agli utenti di raccogliere legna morta, fare erba, strame ecc. sulla proprietà della Comunanza. Ai contravventori saranno applicate le penalità che da stabilirsi caso per caso dal Consiglio Direttivo

Art. 41

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, dietro invito del presidente con lettera indicante gli oggetti da trattare e da consegnarsi a ciascun membro 48 ore prima dell'adunanza.

Perchè le adunanze siano valide è necessario l'intervento almeno di tre membri.

Art.42

L'assemblea generale degli utenti sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, dietro invito scritto del Presidente indicante gli oggetti da trattare e da consegnarsi a ciascun cabroidi almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Alle adunanze generali potranno intervenire soltanto il capo famiglia avente diritto al godimento dei beni comuni. Per i minorenni potrà intervenire il tutore. Anche le donne saranno ammesse a far parte delle adunanze, quanto però fossero sposate avranno la facoltà di farsi rappresentare dal proprio marito con mandato di procura. E' esclusa la facoltà di farsi rappresentare da qualsiasi altro ceto.

Art.43

Affinchè le adunanze generali siano valide è necessario l'intervento di almeno la metà degli utenti, ammessi in prima convocazione. Alla seconda convocazione le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 44

Nelle adunanze generali e del Consiglio, i voti saranno dati ad alta voce per appello nominale ovvero per alzata di mano. In sole deliberazioni concernenti persone si procederà a scrutinio segreto. Ogni deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche e le non leggibili vengono computate per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminata la votazione il Presidente accertato da tre membri dei componenti l'adunanza, ne riconosce e proclama l'esito. Quindi adottate le proposte ne ottenne la maggioranza dei votanti.

Art.45

Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali, e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, e se siano state violate le disposizioni delle vigenti leggi e del presente statuto.

Art.46

Il Consiglio Direttivo potrà essere sciolto con decreto Prefettizio per gravi irregolarità trovate nell'amministrazione. La nuova elezione dovrà essere fatta entro i termini di tre mesi, però questo termine per motivi amministrativi o d'ordine pubblico, potrà essere prorogato fino a nuovo ordine. In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo l'amministrazione verrà affidata ad un Commissario straordinario, nominato con decreto Prefettizio. Egli eserciterà le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo.

Art.47

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1784 / 2332

Art. 47

Le alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo giustificato, superi le lire mille, si debbono fare all'asta pubblica con le norme stabilite per l'appalto delle opere dello stato. Però il Prefetto può permettere che i contratti seguano a licitazione e trattativa privata.

Art.48

La Comunanza non può contrarre debiti, se non alle seguenti condizioni:
1°che siano deliberate dall'assemblea generale dei soci, col voto favorevole della maggioranza del numero complessivo dei soci aventi.
2°che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi e lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria, a condizione che per i lavori prima della deliberazione siano stati compilati i tipi, progetti e studi accompagnanti da regolare perizia.
3°che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, come pure quelli per il pagamento degli interessi.

Art.49

All'ordine le entrate ordinarie non saranno sufficienti per il pagamento delle spese autorizzate, la somma mancante sarà ripartita fra gli utenti, applicando una tassa detta di focatico eguale per ciascuna famiglia e un'altra proporzionata al numero e alla qualità del bestiame posseduto da ciascun utente. La misura per la detta tassa dovrà essere fissata annualmente dall'assemblea generale a seconda dei bisogni che si verificheranno.

Art. 50

Quando all'incontro vi fosse un'eccedenza di entrata, questa sarà depositata in una Cassa per far fronte ai futuri bisogni, ovvero sarà impiegata per l'esecuzione di lavori di utilità pubblica nella frazione di Sigge, a cui non è tenuto il Comune di Brevi. Sarà vietato di ripartire detta eccedenza tra gli utenti.

Art. 51

Il diritto di [illegible] perduto da una famiglia in cui non vi siano più eredi maschi, o solo uno o più di sesso femminile. Quando le stesse donne siano [illegible] re fra quelle rimaste in casa avrà il diritto di intervenire alle riunioni generali. Quando una famiglia [illegible] Ciascuna [illegible] avrà il diritto di essere [illegible]. Il diritto di utente non potrà essere [illegible].

Art. 52

Il diritto di [illegible] non può [illegible] ad abitare fuori del territorio della frazione di Sigge anche continui a possedervi la proprietà e tenuti a pagare la tassa famiglia e quant'altro riscosso carico all'utente.

Art.53

Una famiglia originaria di Sigge che abbia perduto il diritto di essere utente per essersi stabilita altrove e non abbia soddisfatto le condizioni indicate indicate all'art. precedente, riacquisterà il diritto stesso tutte le volte che farà ritorno al paese originario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Art. 54

Nei boschi che si trovano nelle montagne alte di Pigge (sopra Abie Pon=
tenegli utenti non potranno esercitare il diritto di legnare. I tagli
di essi verranno venduti dall'Amministrazione appena giunti alla loro
maturità economica.

Art. 55

Nella zona da qui cadrà il taglio di ciabum annopotranno gli utenti
recidere la legna per solo uso di famiglia rimando affatto proibito il
farne commercio. Il taglio dovrà essere fatto a norma delle vigenti leg=
gi forestali.

Art. 56

I fondi pascolivi della montagna non potranno essere disodati e messi
in coltivazione se dall'Amministrazione se dai singoli utenti.

Art.57

Siccome le tartufare dovranno essere affittate, è proibito agli utenti
cavare tartufi, introdurre nei luoghi dove essi si trovano i suini e i
cani durante il tempo della raccolta dei tartufi stessi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

1786 / 2332

PROVINCIA DI TERNI

COMUNE DI ACQUASPARTA

frazione PORTARIA

STATUTO - REGOLAMENTO

del Dominio Collettivo

di Portaria



TIP. DE CATERINIS - TERNI

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

PROVINCIA DI TERNI

COMUNE DI ACQUASPARTA

frazione: PORTARIA

STATUTO - REGOLAMENTO

del Dominio Collettivo

di Portaria



TIP. DE CATERINIS - TERNI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4

1788 / 2332

BENI - SCOPI - UTENTI - DIRITTI DI UTENZA

ART. 1

La proprietà del Dominio Collettivo di Portaria è costituita dei seguenti beni: Boschi Ha 306.36.35. Di questi Ha. 263.98.45 sono destinati per la vendita al commercio ed Ha. 42.37.90 per uso civico. I boschi ricadono tutti nel comune di Acquasparta.

Tanto i detti beni, quanto quelli che passeranno al Dominio a titolo di eventuale liquidazione di usi civici su terre private, di reintegra di occupazioni, di scioglimento di promiscuità o per qual-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1789 / 2332

siasi altro titolo, in esecuzione della legge 16 - 6 - 1927 n. 1766, saranno sottoposti a regolamento di uso civico, ai termini del capo II del Regolamento approvato con R. D. 26 - 2 - 1928 n. 332, osservate le norme dell'art. 62 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3 - 3 - 1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme del presente Statuto - Regolamento, con quelle delle leggi innanzi cennate e con le altre, in quanto applicabili, della legislazione speciale vigente o futura, in materia di usi civici.

ART. 2

Il Dominio Collettivo medesimo ha sede in Portaria

È stato costituito con.....

.....

.....

ART. 3

Il Dominio ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità Giudiziaria ;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30/12/1923, n. 3267.

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato di accordo col competente Organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30 dicembre 1923 n. 3267.

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo, destinando le rendite a provvedere alle spese:

1) per l'amministrazione

2) per miglioramento del patrimonio

3) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia agricolo-forestale della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea generale degli utenti potrà deliberare a maggioranza di voti la concessione di contributi, purchè siano destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede il Dominio.

1790 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 4

Di tutti i beni immobili e mobili del Dominio sarà compilato regolare inventario, nel quale dovrà risultare sempre l'indicazione di tutti i titoli, atti e scritture riferentisi ai beni. L'inventario è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui firme saranno rinnovate ogni volta che verrà rinnovata l'Amministrazione e dovrà tenersi costantemente aggiornato nei successivi eventuali mutamenti che si verificassero nella consistenza dei beni suddetti. Dovrà essere riveduto ogni 10 anni.

Dovrà far parte integrante dell'inventario una pianta o tipo planimetrico, col relativo catastato, dei beni terrieri del Dominio, in cui siano riportati i termini lapidei opposti ai confini dei medesimi beni, a cura dell'Amministrazione. Le variazioni della consistenza delle terre dipendenti da alienazione, mutazione di destinazione, acquisti, lasciti e doni rispettivamente autorizzati ed accettati dovranno risultare da altra pianta redatta a corredo e ad integrazione della precedente.

Dell'inventario dovrà essere inviata copia alla Prefettura.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

ART. 5

I mezzi per provvedere ai bisogni del Dominio si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi

1791 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione stessa, dalla vendita dei tagli di boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo ecc. a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame, dall'affitto del cosidetto "passo,, delle masserie, dall'affitto della cosidetta "erba morta,, e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6

L'alienazione o la trasformazione dei beni boschivi e seminativi del Dominio collettivo è consentita soltanto nei casi riconosciuti utili per la collettività e potrà effettuarsi previa deliberazione da prendersi dall'Assemblea generale degli utenti, da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale.

L'esecuzione degli atti relativi non potrà aver luogo se non interverranno le autorizzazioni prescritte dalle norme legislative vigenti.

L'affitto dei pascoli e la vendita dei tagli dei boschi del Dominio si potranno effettuare con le formalità di legge soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato, cioè, a ciascuno di questi l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal c. c., compatibilmente con le esigenze di bilancio e con le possibilità economiche del Dominio.

ART. 7

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione

1792 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

e sorveglianza si imporrà agli utenti, con provvedimento dell' Assemblea generale, da sottoporsi alla approvazione della G. P. A., un corrispettivo per l'esercizio normale degli usi civici consentiti.

ART. 8

É assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette, come di qualsiasi economia.

ART. 9

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di tagli di boschi od altro dovranno aver luogo secondo le norme stabilite dalla legge o dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 10

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

ART. 11

Qualunque sia la natura e la provenienza dei beni collettivi hanno diritto di far parte del Dominio collettivo, col nome di utenti, tutti e solamente i Capi famiglia nati, domiciliati e residenti nel territorio del Dominio, o che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni.

1793 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1794 / 2332

Art. 12

Sono da considerarsi Capi famiglia, ai fini dell'articolo precedente:

a) coniugati e vedovi con e senza prole;

b) la vedova con o senza figli finchè dura la sua vedovanza;

c) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

d) il figlio maggiorenne indiviso dall' utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

e) il maggiore di età in genere, che dimostri di vivere materialmente e stabilmente separato dalla famiglia paterna nel territorio del Dominio. La scissione anagrafica non è valida da sola, ma è necessaria ai fini del riconoscimento del diritto di utenza.

Art. 13

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di utenza e saranno sospesi da tale diritto coloro che si trovano, o verranno a trovarsi successivamente alla loro ammissione, nelle condizioni di seguito elencate:

a) coloro che si trovano o vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 8 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione a termini di legge;

b) gli amministratori dichiarati contabili di fatto per indebito maneggio di denaro del Dominio, finchè non abbiano reso il conto o soddisfatto il loro debito;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1795 / 2332

c) gli utenti resisi debitori o messi in mora con l'ingiunzione dello esattore e finchè non abbiano saldato il loro debito;

d) i militari durante il tempo in cui prestano servizio. Per tale periodo il godimento dei beni collettivi spetterà temporaneamente a chi fa le veci del capo-famiglia;

e) coloro che abbiano abbandonato la residenza e finchè non la riacquistino effettivamente stabilmente.

ART. 14

L'Amministrazione del Dominio terrà costantemente aggiornata la lista degli utenti, nella quale debbono indicarsi cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di utente capo-famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia. La lista degli utenti dovrà essere visibile presso la sede del Dominio.

ART. 15

In qualunque epoca dell'anno gli interessati che si trovino nelle condizioni volute dal Regolamento potranno presentare istanza di iscrizioni in carta legale, corredata di stato di famiglia e certificato di nascita o residenza e accompagnata da bolletta del Tesoriere comprovante il versamento di L. 100 a titolo di spese per l'istruzione dell'istanza. Su tali istanze deciderà il Consiglio di Amministrazione e, se accolte, avranno effetto dal 1. gennaio successivo. Contro la deliberazione di eventuale reiezione da notificarsi

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1796 / 2332

all'utente entro quindici giorni dalla sua data, può il medesimo sempre interporre reclamo al competente Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Art. 16

Il diritto di utenza è la facoltà di partecipare all'Amministrazione dell'Ente, di pascolare, ghiandare, seminare, abbeverare, legnare, far calce ed asportare rena nella proprietà del Dominio, sotto la scrupolosa osservanza delle norme regolamentari e di legge. Tali diritti sono inalienabili ed incedibili e non potranno essere esercitati a scopo commerciale o industriale od oltre i bisogni della famiglia.

Art. 17

La facoltà del pascolo è limitata, compresa la ghianda, al solo bestiame che ogni famiglia ritiene e riterrà nelle stalle della sua casa o nella circoscrizione del Dominio. Il numero delle bestie non potrà eccedere quello denunciato al Comune per la tassa bestiame, oltre i poppanti. Sono escluse dal pascolo le bestie avventizie e da commercio, che potranno però essere eccezionalmente ammesse in quantità determinata dall'Amministrazione, senza pregiudizio del bestiame indigeno o di quello ammesso di regola al pascolo, previa regolare ed anticipata domanda da farsi alla Amministrazione e dietro pagamento di speciale maggiorato canone. Il pascolo della ghianda dovrà effettuarsi dal 1. novembre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

Ogni utente del pascolo è obbligato annualmente a denunciare alla Amministrazione del Dominio il numero dei capi del bestiame da lui posseduto e che intende affidare al pascolo, a scanso di esclusione dal pascolo medesimo. Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa verrà determinata dal Consiglio ed approvata dalla G. P. A.

I possessori di bestiame son tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti l'apposita licenza da rinnovarsi annualmente, da cui risulti il numero dei capi denunziati e la zona assegnata per il pascolo.

Art. 18

L'utenza di legnare consiste nel godimento, gratuito compatibilmente con le esigenze di bilancio, per solo uso di famiglia, di alberi o arbusti secchi, frasca e legna morta, non adatti per legna da costruzione.

Per l'esercizio del legnatico sarà assegnata ogni anno una apposita zona con l'osservanza delle norme forestali.

Con ogni cautela di legge potrà essere concessa agli utenti anche legna per restauri alle case, ovvero per costruzione di attrezzi da lavoro.

L'assegnazione delle piante secche in piedi, come quella annuale delle zone per uso civico di legnatico, delle piante per legname da costruzione o da attrezzi, sarà fatta mediante apposito verbale

1797 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1798 / 2332

da approvarsi dall' Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste.

La legna e le erbe esuberanti all'esercizio degli usi civici saranno vendute a profitto dell'Amministrazione del Dominio, dandosi preferenza agli utenti a parità di condizioni.

ART. 19

È permesso, con tutte le cautele di legge, a titolo oneroso, anche l' esercizio dei posti di caccia fissa, la cottura di fornaci di calce e l'allestimento di carboniere.

ART. 20

Nei mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno, epoca della cacciata dei germogli, restano proibiti l'esercizio del pascolo e del legnatico.

ART. 21

Tutti coloro che contravvengono alle norme sull'esercizio dei diritti di cui agli articoli 18, 19 e 20 saranno passibili di multa comunque non inferiore a L. 2000, il cui ammontare dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e sarà aumentabile secondo il grado di recidiva.

ART. 22

Le culture leguminose foraggere vanno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di tre anni dall' impianto. Trascorso tale periodo, saranno nuovamente assegnate al diritto di pascipascolo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 23

Tutti coloro che contravverranno alle disposizioni di cui all'art. 17, che introdurranno nei pascoli bestiame non ammissibile, o che spoglieranno di fronde, rami e ramoscelli le piante di alto fusto, saranno assoggettati alle seguenti penalità:

a) per ogni capo di bestiame bovino od equino L. 200;

b) per ogni capo di bestiame minuto . » 100;

c) per spoglio di piante L. 200 a pianta.

Le pene di cui sopra saranno aumentabili in caso di recidiva.

I contravventori di cui al presente articolo ed all'art. 21 saranno inoltre passibili di denuncia penale e di azione di risarcimento danni, ove il caso lo contempli.

ART. 24

E' proibito, senza espressa autorizzazione degli Organi forestali competenti, compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti in tutti i terreni, compresi i pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da scapitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di

1799 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

recente taglio ed in quelli di nuovo impianto, o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari, per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 25

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme, da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del capo IV del titolo 2° della Legge Comunale e Provinciale già citata.

Per le infrazioni alle leggi e regolamenti forestali, i verbali vengono trasmessi all'Autorità Forestale per i provvedimenti di conciliazione di competenza, a norma dell'art. 46 del R. D. 16 maggio 1936, n. 1126.

ART. 26

I terreni utilizzabili per la cultura agraria saranno ripartiti fra gli utenti coltivatori diretti più bisognosi e con maggior carico di famiglia, secondo le disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1927 n. 1766 e relativo regolamento.

Se i terreni medesimi siano gia' stati, in applicazione dell'art. 5, concessi temporaneamente in utenza, in pendenza della loro quotiz-

1800 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1801 / 2332

zazione, a norma di legge, le concessioni relative s'intendono decadute all'atto della immissione dei cittadini assegnatari, a norma dell'art. 57 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 nel possesso della quota assegnata.

ORGANI - COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

Art. 27

Il Dominio collettivo ha una Assemblea generale degli utenti, un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente.

Art. 28

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli utenti iscritti nella lista definitiva approvata.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta di voti.

Sono eleggibili tutti gli utenti, eccettuati:

a) gli analfabeti e gli incapaci;

b) gli stipendiati ed i salariati del Dominio;

c) coloro che hanno liti col Dominio.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 14 e segg. del D. P. 5 aprile 1951 n. 203 circa i casi di ineleggibilità. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili: la carica, come tutte le altre del Dominio, è gratuita.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

Decadono di pieno diritto dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti. La dichiarazione può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Prefetto. Per le elezioni e tutto quanto concerne la funzionalita' del consiglio valgono, salvo le norme seguenti, le disposizioni di cui al T. U. Legge Comunale e Provinciale 4-2-1915 n. 148, in quanto applicabili.

ART. 30

Il Presidente è il capo dell'amministrazione ed è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno ed a scrutinio segreto, secondo le norme dettate dalle disposizioni della legge gia' citata per l'elezione del sindaco: dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente non può essere sindaco, o assessore, o segretario del comune.

Circa l'ineleggibilità, la revoca e la sospensione del Presidente valgono le norme, di cui alla Legge Comunale e Provinciale 1915 già citata, per il Sindaco, in quanto applicabili.

ART. 31

All'assemblea generale degli utenti spetta:

a) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;

b) deliberare sulla costituzione in consorzio con altre associazioni agrarie;

c) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

1802 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1803 / 2332

d) deliberare sulle eventuali modifiche da apportarsi allo statuto - regolamento;

e) deliberare la concessione dei contributi richiesti eventualmente dal Comune;

f) deliberare gli atti di disposizione dei beni del Dominio proposti dal Consiglio di amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale.

Può essere intesa su questioni importanti interessanti la collettività dal Consiglio di amministrazione.

ART. 32

Al Consiglio di amministrazione spetta: di eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonchè di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione del Dominio, analogamente a quanto compete, sia alla Giunta che al Consiglio, presso le amministrazioni comunali.

Per le convocazioni del consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale 1915 e del relativo regolamento.

ART. 33

Spettta al Presidente di:

a) rappresentare il Dominio collettivo;

b) convocare l'assemblea generale ed il consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1804 / 2332

c) eseguire tutte le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;

d) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;

e) vigilare per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

f) fornire al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per la formazione del bilancio e del conto consuntivo;

g) sospendere gli impiegati e i salariati, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per i definitivi provvedimenti, nella prima adunanza;

h) convocare l'assemblea generale, ove ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli utenti, purchè trattisi di questioni interessanti la collettività.

ADUNANZE DEGLI ORGANI - DELIBERAZIONI

Art. 34

L'assemblea generale degli utenti si riunirà ordinariamente nel mese di ottobre e nel mese di aprile ed ogni volta che occorrerà procedere alle elezioni amministrative. Si riunirà poi straordinariamente ogni volta che il Consiglio di Amministrazione, od un terzo degli utenti, lo richiedano.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale, o con

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 FSC. 4
1805 / 2332

pubblico manifesto da affiggersi otto giorni prima all' Albo pretorio del Dominio e nei luoghi più frequentati nel suo territorio.

I manifesti e gli avvisi porteranno gli oggetti all' ordine del giorno per la trattazione.

L'assemblea non potrà deliberare in prima convocazione se non interverrà la metà degli iscritti nella lista degli utenti.

Se dopo la prima convocazione non si è ottenuta la partecipazione prescritta, si procederà ad una seconda convocazione con inviti personali; in tal caso l'assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione dovrà essere di almeno due giorni.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione sarà fatta mediante avvisi personali portanti gli oggetti messi all'ordine del giorno. Le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

Art. 36

Le votazioni dell'assemblea e del consiglio seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza. Negli altri casi avranno luogo per appello nominale effettuato dal Segretario. Nel

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1806 / 2332

caso di parità di votanti lo scrutinio sarà segreto ed il Presidente disporrà di due voti. Circa la pubblicità delle sedute, le astensioni dalle votazioni e gli scrutini valgono le norme della Legge Comunale e Provinciale 1915.

ART. 37

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero dei presenti, dei votanti e dei voti resi pro e contro ogni proposta. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

PERSONALE

ART. 38

Il Dominio collettivo ha un segretario ed un guardiano. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica, da approvarsi dalla G. P. A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per il segretario e per il guardiano saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni tutte della Legge Comunale e Provinciale vigente e relativo regolamento, riguardanti il personale comunale.

ART. 39

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione previo regolare concorso per titoli. Solo in casi eccezionali, quando la nomina non possa essere effettuata per concorso, essa potrà essere

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1807 / 2332

effettuata per chiamata. Per essere ammessi al concorso, ovvero essere nominati per chiamata, oltre ai requisiti previsti dalla Legge Comunale e Provinciale, è necessario possedere almeno il titolo di scuola media superiore.

L'ufficio di segretario del Dominio è eccezionalmente compatibile con quello di Segretario comunale o provinciale solo nel caso di temporanea vacanza del posto.

Il segretario provvede:

a) alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso ecc.)

b) disbrigo della corrispondenza;

c) alla compilazione dei verbali di deliberazione ed alla tenuta dei relativi registri;

d) alla compilazione dei ruoli;

e) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto - Regolamento.

f) alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 40

L'Ente ha un proprio esattore - tesoriere.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. Di regola l'esattore - tesoriere del Dominio è lo stesso di quello del comune.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1808 / 2332

Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio della riscossione delle Imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte indirette. Il servizio di esattoria e di tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso, da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G. P. A. - Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e di cassa, che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall' Autorità giudiziaria.

ART. 41

Il tesoriere deve annualmente rendere conto della propria gestione entro un termine di un mese dalla chiusura definitiva dell'esercizio, cioè 31 gennaio, e deve rispondere dell'inesatto per esatto, eccetto i casi di insolvibilità, dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 42

Il guardiano è nominato previo regolare concorso, ovvero per chiamata. Per essere ammessi al concorso, ovvero nominati per chiamata, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti dalla vigente legge comunale e provinciale, è necessario possedere la licenza elementare superiore. Per l'esercizio delle sue funzioni il guardiano

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

è equiparato alle guardie campestri municipali. Il guardiano può avere anche le funzioni di messo ed ha il dovere di sorvegliare i beni dell'Ente, di vigilare al loro uso dagli utenti e di imporre in ciò la vigilanza di tutte le disposizioni. Oltre lo stipendio, al guardiano sarà corrisposta l'indennità per la divisa ed il rimborso delle spese per il porto d'armi ed il decreto di guardia giurata, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 43

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle uscite autorizzate col bilancio e con gli altri modi legali.

Entro il mese di ottobre deve essere discusso ed approvato il bilancio preventivo dell'anno successivo e non più tardi del mese di aprile dovrà essere discusso ed approvato il conto consuntivo dell'anno precedente.

E' ammessa la protrazione dell'esercizio per il mese di gennaio dell'anno successivo, ai soli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamenti delle spese alla stessa data.

ART. 44

E' fatto obbligo di tenere in relazione al bilancio e sempre aggiornati:

1809 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1810 / 2332

a) il giornale cronologico di cassa;

b) il libro mastro (entrata ed uscita), compresi i residui attivi e passivi;

c) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;

d) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento;

E' fatto obbligo di tenere inoltre sempre aggiornati:

a) il registro delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) il registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza.

ART. 45

I pagamenti saranno fatti per mezzo di mandati tratti, nei limiti del bilancio di ciascun esercizio, nel titolo e nell'articolo cui la spesa si riferisce.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

ART. 46

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonarsi annualmente dagli introiti che si verificheranno durante ciascun anno ed è destinato a colmare gli articoli di bilancio che durante l'anno presentassero deficienza rispetto alle previsioni del bilancio stesso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 47

Gli avanzi annuali di amministrazione saranno depositati a reddito fruttifero presso uno degli istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione dell'Assemblea generale, approvata dall'Autorità tutoria nei modi di legge.

Detti avanzi saranno impiegati di regola in acquisti di beni da reddito. Eccezionalmente essi possono in tutto od in parte per deliberazione dell'assemblea degli utenti venir concessi al richiedente comune, ai sensi e soltanto per i fini indicati nell'art. 3 ultimo comma.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie non potranno assolutamente sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite in migliorie del patrinomio, nella conservazione dello stesso, o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli del Dominio.

INGERENZA GOVERNATIVA VIGILANZA - TUTELA

ART. 48

Per tutto ciò che riguarda l'ingerenza governativa, la vigilanza e la tutela valgono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge comunale e provinciale 1934 e relativo regolamento. Le stesse norme si applicano per gli altri doveri e per le responsabilità amministrative e civili personali, patrimoniali degli amministratori e del personale.

1811 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1812 / 2332

Art. 49

L'Amministrazione del Dominio può essere sciolta, ai sensi dell'art. 323 del T.U. Legge Com. e Prov. 1915, per gravi motivi di ordine pubblico, per grave pregiudizio portato al Dominio e, quando, richiamato l'Ente all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalle leggi e da regolamenti generali e speciali, persista nel violarli. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario prefettizio.

Essa può essere altresì sospesa dal Prefetto, quando gravi motivi di interesse dell'Ente, o di ordine pubblico, lo richiedano, finchè non sia adottato un provvedimento definitivo.

Art. 50

Gli amministratori che contravvenissero al presente regolamento, ovvero ordinassero spese o promuovessero liti non autorizzate nei modi di legge o compissero, comunque, atti lesivi dell'interesse e dei diritti del Dominio, o adottassero un qualunque provvedimento amministrativo senza deliberazione, ne risponderanno in proprio ed in solido.

Sulle responsabilità degli amministratori si pronuncia il Consiglio di Prefettura, o su reclamo degli utenti, o su proposta del Prefetto, o in sede di giudizio sui conti, conformemente a quanto previsto dalla legge comunale e provinciale.

Le somme per le quali gli amministratori venissero dichiarati

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1813 / 2332

responsabili saranno riscosse dall'esattore - tesoriere, come le altre entrate ordinarie e straordinarie.

ART. 51

E' vietato a tutti indistintamente gli amministratori di ingerirsi nel maneggio di denaro di pertinenza del Dominio, maneggio che compete solo ed esclusivamente all'esattore - tesoriere.

Coloro che contravvenissero a tale tassativa disposizione saranno dichiarati tesorieri di fatto e come tali dovranno rendere i conti e saranno sottoposti al giudizio del Consiglio di Prefettura, che provvederà a termini del T. U. Legge Com. Prov. già citato.

Contro le decisioni del Consiglio di Prefettura saranno in ogni caso sperimentabili i ricorsi previsti dalla legge.

ART. 52

Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione relative ad oggetti non contemplati dall'art 101 del T. U. Legge Com. Prov. 1934 e successive modifiche dovranno essere pubblicate all'albo per 15 giorni ed inviate alla Prefettura per i provvedimenti di sua competenza entro otto giorni dalla loro data.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine di cui sopra le medesime s'intenderanno decadute e perciò prive di qualsiasi effetto.

Le deliberazioni riguardanti invece gli oggetti contemplati dal

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1814 / 2332

già citato art. 101 del T. U. Legge Comunale e Provinciale dovranno essere pubblicate all' albo per otto giorni consecutivi, di cui due festivi, e quindi tempestivamente inviate alla Prefettura per i provvedimenti tutori.

Art. 53

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia degli amministratori, che del personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Dominii, lasciando divise le singole amministrazioni, possono costituirsi in consorzio, in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare statuto - regolamento.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1815 / 2332

ART. 55

Le modificazioni al presente regolamento saranno deliberate con le formalità e nei modi previsti dagli articoli precedenti esclusivamente dalla Assemblea generale. Le relative deliberazioni saranno pubblicate per 15 giorni e quindi sottoposte all' approvazione ed omologazione delle autorità tutorie.

ART. 56

Per tutto quanto riguarda l' amministrazione, la finanza, la contabilità, le formalità e gli altri casi non previsti dal presente regolamento, si osserveranno le disposizioni contenute nella vigente legge comunale e provinciale e relativo regolamento ed in tutte le altre disposizioni di legge vigenti, interessanti in particolar modo gli usi civici, ovvero comunque applicabili.

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Valtopina



STATUTO – REGOLAMENTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
VALLE DI GIOVE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE



Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

" 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

" 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

La Comunanza Agraria di Valle di Giove ha sede nella frazione di Giove in Comune di Valtopina. ~~E' stata costituita con decreto n. _____ del _____~~

Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990 n. 142 e 25.03.1993 n. 81 nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972 n. 11 e D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

ART.2
Scopi

La Comunanza Agraria di Valle di Giove ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalità sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5
Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti risultanti all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1820 / 2332

ART. 10
Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria è costituito dai seguenti beni immobili:

a) terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto edilizio urbano e rustico del Comune di Valtopina come segue: Partita Catastale n. 249 per una superficie complessiva di ha 10.87.20.

ART. 11
Inventario

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

La Comunanza Agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:

1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi come indi-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

viduati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21.
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Am-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
3) di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) di nominare il Segretario dell'Ente.



Art. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente:
1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6) è facoltà del Presidente di delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
1) di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
c) segretario, possibilmente il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimeno delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

3) aggiornare la lista degli utenti;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Art. 21
Modalità Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.03.1993 n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualità in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scru-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

tinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.



Art. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi.

L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25
Responsabilità degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n.142.

Art. 26
Segretario

L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:
1) alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Cosi pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3° e 4° comma del D.leg.vo 02.03.1989 n. 66 convertito nella legge 24.04.1989 n. 144.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno suc-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

cessivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31
Tesoriere

L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori , dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36
Conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, nè coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Azione Popolare

Ciascun utente può, a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1927, n.1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42
Utenti

Sono da considerarsi utenti i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (UNO) anni rappresentati da:

1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n. 151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di Marzo gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La mi-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

sura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti eda quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 47
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



oooo000oooo

Il presente statuto regolamento è stato adottato con provvedimento Commissariale n. 1 del 14.04.1993 -Vistato dal CO.RE.CO il 17.05.1993 decisione n. 8293 e n. 1 del 30.06.1994 Vistato dal CO.RE.CO il 25.07.1994 decisione n. 11482 ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

C:\WS\STATUTI\VALLEGIO.STA

Perugia, li 2 MAG. 1996
Per copia conforme all'originale.
IL DIRIGENTE



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Allegato "A"

REGIONE UMBRIA

Provincia di TERNI

Comune di ACQUASPARTA

STATUTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

DEI BENI DI USO CIVICO

DI

MACERINO E COLLECAMPO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti
" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo ha sede nella frazione di Macerino in Comune di Acquasparta (TR). E' stata costituita in virtù del verbale di accordo 14.10.1941 stipulato con il Comune di Acquasparta e omologato con ordinanza R. Commissariato Usi Civici di Roma 10.2.1942 - approvato con Decreto Ministero Agricoltura e Foreste 28.2.1942 – registrato alla Corte dei Conti il 31.3.1942 – Reg. n. 7 Foglio n. 9.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II
(Patrimonio)

ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L' inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a) il Comitato per l'amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Vice presidente;

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Macerino e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Acquasparta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della/e frazione/i inclusa/e nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1, D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Acquasparta di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
3. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
4. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti può essere disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di APRILE gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
- raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- strascico di fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 14 del 27 gennaio 2007 - Vistata dal Servizio "Credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni" con decisione n. 1813 del 28 febbraio 2007 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. _____ del_____.

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 15
fedele all'originale
conforme
esistente presso questo Ufficio
Perugia, 23 MAG. 2007

L'ISTRUTTORE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di A M E L I A

STATUTO

DEL

DOMINIO COLLETTIVO

DI

A M E L I A



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di Amelia ha sede nella frazione di Amelia in Comune di Amelia (TR).
2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Amelia ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti al Dominio Collettivo, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13
Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, : quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
      - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
      - Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere dei Domini Collettivi in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini Collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano ai Domini Collettivi in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generaii e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 01 del 03.02.2001 - Vistata dal CO.RE.CO il 28.02.2001 con decisione n. 837 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ de l_____.

detdcamelia –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 18..
facciat. 8., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 25.6.10.2001.....
L'ISTRUTTORE
(G. Bacchetti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di A M E L I A

STATUTO
DEL
DOMINIO COLLETTIVO
DI
F O C E

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di FOCE ha sede nella frazione di Foce in Comune di Amelia (TR). E' stato costituito con decisione della Giunta degli Arbitri del Circondario di Terni il 21 maggio 1899.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Foce ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Ente, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13
Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere dei Domini Collettivi in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini Collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettvio in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da 1 (uno) anno rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1.Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 03.12.1999- Vistata dal CO.RE.CO il 05.01.2000 con decisione n. 106 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

detfoce –C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18.
facciate 1, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 15 MAR. 2001

L'ISTRUTTORE
(M. Gagliardoni)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Allegato "A"

Provincia di T E R N I

Comune di A M E L I A

STATUTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

DEI BENI DI USO CIVICO

DI

F O R N O L E



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti
" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di FORNOLE ha sede nella frazione di Fornole in Comune di Amelia (TR). E' stata costituita con decreto n. 7828 del 27.09.1973.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di FORNOLE ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II
(Patrimonio)

ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L'inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a) il Comitato per l'amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Vice presidente;

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Fornole e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Amelia.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della/e frazione/i inclusa/e nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1 , D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Amelia di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
3. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
4. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
   - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 17 del 30.07.2001, resa esecutiva con decisione n. 3523 dell'08.08.2001 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detfornole –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. -17-
facciat. 2., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li - 3 DIC. 2001

L'ISTRUTTORE
(Dr.ssa E. Ottaviani)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di A M E L I A

STATUTO

DEL

DOMINIO COLLETTIVO

DI

M A C C H I E

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità



Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.Il Dominio Collettivo di MACCHIE ha sede nella frazione di Macchie in Comune di Amelia (TR). E' stato costituito con sentenza della Giunta degli Arbitri di Terni il 20.5.1911.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. Il Dominio Collettivo di MACCHIE ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può' utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti, esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all' Ente , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13
Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.



ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere del Dominio Collettivo in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione del Dominio Collettivo nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1.Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 5 del 27.11.1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 15.12.1999 con decisione n. 6099 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

detdcmacchie –C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18.
facciate, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 10 APR. 2008

L'ISTRUTTORE
(G. Recchetti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000042 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4